



Ordine dei Dottori
Commercialisti
e degli Esperti Contabili
MILANO

NUMERO 7
APRILE 2024

*La tutela dell'ambiente
come valore primario:
la sostenibilità tra pianificazione
strategica e vita dell'impresa*

Rassegna *del* Professionista

Circolare per il Professionista in collaborazione
tra 24 Ore Professionale e Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Milano

24ORE
PROFESSIONALE

A cura di Simone Bottero - Dottore Commercialista ODCEC Milano

Dal bilancio civilistico al bilancio sostenibile

di Claudio Pedrazzani - Dottore commercialista e Revisore legale ODCEC Milano 4

Performance ESG e rendicontazione di sostenibilità: analisi e prospettive future

di Valentina Beretta - Ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Università degli Studi di Pavia 8

L'informativa sulla circolarità nel bilancio di sostenibilità

di Paola Vola, Lorenzo Gelmini, estratto da Modulo24 Bilancio, 5 febbraio 2024, n. 1, p. 24 10

Il reporting di sostenibilità volontario per le PMI, analisi del principio EFRAG

di Stefano Santucci, estratto da Modulo24 Bilancio, 8 febbraio 2024, n. 1, p. 36 15

Il ruolo del revisore dell'informativa di sostenibilità: competenze e metodologia

di PierMario Barzaghi, estratto da Modulo24 Bilancio, 6 febbraio 2024, n. 1, p. 30 25

Sostenibilità, impegni in bilancio solo con un'effettiva obbligazione

di Franco Roscini Vitali, estratto da Il Sole 24 Ore, 1 febbraio 2024, NORME E TRIBUTI, p. 28 29

Falso in bilancio ambientale

di Gaetano Pecorella - Avvocato, Prof. Università di Milano 30

Sostenibilità e attrazione delle risorse disponibili

di Laura Morini, Dottore Commercialista - Camera di Commercio Italiana degli Emirati Arabi Uniti 33

Le partnership pubblico e privato e il ruolo aggregativo del soggetto pubblico

di Michele Sanfilippo - Università di Pavia 36

Circolare per il Professionista
in collaborazione tra 24 Ore Professionale
e Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Milano

Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale
e amministrazione:
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano

Redazione: 24 ORE Professionale

© 2024 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione
anche parziale e con qualsiasi
strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati
con scrupolosa attenzione, non possono
comportare specifiche responsabilità
per involontari errori e inesattezze.

CHIUSA IN REDAZIONE: 15 aprile 2024

News *e approfondimenti*

Circolare per il Professionista
realizzata da 24 Ore Professionale
per Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

24ORE
PROFESSIONALE

Dal bilancio civilistico al bilancio sostenibile

di Claudio Pedrazzani - Dottore commercialista e Revisore legale ODCEC Milano

Il bilancio sostenibile, o report di sostenibilità, non può prescindere dai dati e dalle informazioni rilevabili da bilancio civilistico, in quanto questi ultimi costituiscono la fonte primaria dalla quale partire per completare l'analisi di sostenibilità dell'azienda, integrando i dati finanziari con i dati e le informazioni rilevanti in termini di impatto ambientale, sociale e di governance.

Già nella relazione sulla gestione dei bilanci civilistici troviamo da anni apposite sezioni dedicate alle informazioni d'impatto ambientale dell'azienda, all'elencazione dei rischi a cui è soggetta e dei correttivi adottati, nonché degli investimenti messi in atto e programmati dall'azienda per mitigarne gli effetti.

A livello europeo, è in atto un processo di regolamentazione normativa, diretto alla predisposizione di un sistema integrato di norme in ambito **ESG - Environment Social Governance** - obbligatorie per un numero crescente di aziende, con l'obiettivo di disciplinare le modalità di misurazione delle performance in ambito ESG. I fattori ESG sono un modello di crescita sostenibile che si basa sulla integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance per determinare la strategia aziendale.

Costituiscono un modello innovativo della crescita economica, rispetto ai modelli tradizionali, che possono favorire un processo di adattabilità dell'azienda all'ambiente, al mercato, ai nuovi bisogni sociali, rendendola più competitiva e resiliente, in grado di fronteggiare i nuovi rischi, gli effetti del cambiamento climatico e del tessuto sociale.

La normativa europea

Il disegno strategico dell'UE porta nella direzione di assoggettare gradualmente tutte le aziende alla compilazione del report di sostenibilità.

Tra i principali provvedimenti entrati in vigore, ricordiamo:

- **Direttiva UE N.95 del 2014** - Non Financial Reporting Disclosure "NFRD",
- **Regolamento UE nr. 2088 del 2019** - Sustainable Finance Disclosure Reporting "SFDR",
- **Regolamento UE nr. 852 del 2020** - Tassonomia come per il bilancio d'esercizio,
- **Direttiva UE nr. 2464 del 2022** - Corporate Sustainability Reporting Disclosure "CSRD",
- **Regolamento UE nr. 2772 del 2023** - European Sustainability Reporting Standard "ESRS".

Con la direttiva UE 95/2014 denominata "Nuova direttiva della normativa europea", il bilancio sostenibile, per le aziende soggette, non è più facoltativo, ma diventa necessario da adottare con il bilancio civilistico.

Con riferimento all'ordinamento italiano, la NFRD è stata recepita con il D.Lgs. n.254/2016, entrato in vigore il 25 gennaio 2017.

Con il regolamento UE 2088 del 2019, sono stati introdotti degli orientamenti (non vincolanti) per aiutare le imprese a standardizzare le informazioni di carattere non finanziario al fine di renderle più coerenti e comparabili.

Con il regolamento UE 852 del 2020, viene istituito un sistema di classificazione o “tassonomia”, inteso a fornire alle imprese e agli investitori un linguaggio comune per individuare le attività economiche considerate ecosostenibili.

La normativa embrionale del 2014 si è consolidata con la direttiva UE del 2022, n. 2464, sul *corporate sustainability reporting* (CSRD), che apporta rilevanti modifiche alle Direttive *Accounting, Transparency e Audit* e al *Regolamento Audit*.

La c.d. CSRD prevede l’obbligo per le società con determinati requisiti di comunicare informazioni sul modo in cui il loro modello aziendale incide sulla sostenibilità.

La CSRD sostituisce il termine “*dichiarazione di carattere non finanziario*” (DNF), usato dalla previgente normativa (Non Financial Reporting Directive – NFRD), con quello di “*informazioni sulla sostenibilità*”. La modifica non è meramente terminologica e sottende l’idea secondo la quale le informazioni sulla sostenibilità non sono più qualificabili come “*non finanziarie*”, ma hanno un chiaro impatto sul piano finanziario dell’impresa.

In quest’ottica, il cambiamento di prospettiva della CSRD porta ad un maggior allineamento tra le due aree di reporting, quella civilistica e quella sostenibile sotto plurimi profili.

Abbiamo quindi un’integrazione dei dati finanziari del bilancio d’esercizio, nella parte descrittiva della relazione sulla gestione al bilancio d’esercizio. La direttiva **elimina la possibilità esistente nella previgente normativa di pubblicare le informazioni di sostenibilità in una relazione separata** rispetto alla relazione sulla gestione.

Una rilevante novità della CSRD riguarda poi **l’ampliamento della platea delle imprese** che saranno obbligate alla rendicontazione di sostenibilità.

Gli Stati membri sono nel frattempo obbligati a recepire la direttiva entro il 6 luglio 2024. Saranno **quasi 50 mila le aziende obbligate a rendicontare gli indicatori di ESG**.

Questo complesso panorama informativo punta ad una armonizzazione europea della rendicontazione di sostenibilità. A tal fine, si è reso necessario lo sviluppo di reporting standard idonei a superare l’attuale **problema della comparabilità di reports** predisposti secondo principi di rendicontazione tra loro molto diversi. La CSRD ha pertanto delegato l’EFRAG all’emanazione dei *Sustainability Reporting Standards*,

Il ruolo della revisione contabile

La direttiva CSRD attribuisce inoltre un ruolo fondamentale all’attività di revisione contabile, di collegamento tra il bilancio civilistico ed il bilancio sostenibile, prevedendo che i **revisori o le società di revisione contabile**, che eseguono già la verifica del bilancio e della relazione sulla gestione, **rilascino un’attestazione di conformità che contribuirebbe a garantire il collegamento e la coerenza tra le informazioni di carattere finanziario e quelle sulla sostenibilità**. Tale aspetto è particolarmente importante per gli utilizzatori delle informazioni sulla sostenibilità, i c.d. *stakeholder*.

Anche il Collegio sindacale, nella propria funzione di vigilanza, dovrà verificare e monitorare le attività intraprese dall’azienda, le procedure di *engagement* degli *stakeholder*, e il perimetro d’impatto dell’impresa in termini ESG delineato dalla governance. Svolgerà inoltre un ruolo attivo nella verifica e monitoraggio dell’attività messa in atto dalla governance aziendale, vigilando che non sia solo un mero esercizio di *compliance*, ma che tale attività vada nella direzione strategica di rendere l’azienda più efficiente, performante e competitiva.

Il Collegio sindacale è inoltre chiamato a svolgere un ruolo di vigilanza sull’adeguato assetto amministrativo e contabile e, anche se in modo sintetico, sull’adeguatezza delle procedure messe in atto dall’impresa in funzione dei parametri ESG.

Il Collegio sindacale dovrà avere di conseguenza nuove competenze in materia di ESG, tali da consentire un’attività di vigilanza che ponga sempre più attenzione alle aspettative degli *stakeholder*.

Entrata in vigore a tranches per i nuovi obblighi

Con scadenza a partire **dal 1° gennaio 2025** (riferimento all’esercizio 2024), **l’obbligo del bilancio di sostenibilità CSRD** dovrà essere rispettato dalle società che attualmente già redigono una dichiarazione non

finanziaria ai sensi della Direttiva NFRD UE 2014/95 (D.Lgs 254/2016), **cioè emittenti quotati, banche e assicurazioni, che abbiano superato:**

- i. la media di 500 dipendenti nell'esercizio,
- ii. almeno uno dei seguenti limiti:
 - a. totale attivo di stato patrimoniale > € 20 mln;
 - b. ricavi netti > € 40 mln.

Con scadenza a partire dal **1° gennaio 2026** (con riferimento all'esercizio 2025), sono assoggettate all'obbligo del bilancio di sostenibilità anche le **grandi imprese non quotate** che, alla data di chiusura del bilancio, **superano, anche su base consolidata, almeno due dei seguenti limiti:**

- i. numero medio di 250 dipendenti;
- ii. totale attivo di stato patrimoniale > € 20 mln;
- iii. ricavi netti > € 40 mln.

Con scadenza a partire **dal 1° gennaio 2027** (con riferimento all'esercizio 2026), il perimetro si allargherà alle **PMI quotate che superino determinati limiti**, le quali potranno derogare agli obblighi di rendicontazione per un massimo di due anni fino al 2028, motivando la deroga nella relazione sulla gestione.

Con scadenza a partire **dal 1° gennaio 2029** (con riferimento all'esercizio 2028) verranno coinvolte **anche le imprese extracomunitarie:**

- a. con fatturato di oltre 150 mln di euro all'interno dell'Unione per due anni consecutivi;
- b. con una *subsidiary* che si qualifica come PMI o quotata e/o succursale con un fatturato netto di oltre 40 milioni di euro per l'esercizio precedente.

Allo stato attuale, la normativa non prevede un obbligo di conformarsi ad un *reporting standard* particolare e non contempla un'elencazione dettagliata dei requisiti di disclosure nella forma, ad esempio, di una lista di indicatori da fornire a seconda del settore.

L'informativa richiesta si limita, infatti, a quanto necessario "alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività", conseguendone che le società sono tenute a pubblicare informazioni inerenti sia l'impatto delle tematiche sostenibili sulla società, che l'impatto di questa sull'ambiente, secondo un principio di cd. doppia materialità. **Le società saranno dunque libere di conformarsi a qualunque standard** ritengano adeguato alla propria attività (ad esempio il TCFT, lo standard UN Global Compact, le linee guida OCSE per le imprese multinazionali, lo standard ISO 2600 ecc.)

La doppia materialità

La CSRD per la redazione del report di sostenibilità enfatizza inoltre il concetto di **doppia materialità**, già introdotto precedentemente. La doppia materialità o doppia rilevanza è formata dalla materialità finanziaria e dalla materialità d'impatto.

La doppia materialità è il processo che consente di individuare da un lato i fattori di sostenibilità, ambientali e sociali che incidono sul business, secondo una prospettiva **outside-in**, così come gli impatti del business stesso in termini ambientali, sociali e di governance in un'ottica **inside-out**.

Oltre agli impatti finanziari, andrà considerato **anche l'impatto delle attività dell'impresa all'esterno**, nel contesto ambientale e sociale, che potrebbero avere anche conseguenze economiche e finanziarie, influenzando le strategie di *governance*.

Lo stakeholder engagement

Importante sarà l'attività messa in atto dall'impresa, di *engagement* degli *stakeholder* interni ed esterni, al fine di **delineare il perimetro d'impatto in termini ESG nel medio lungo periodo**.

L'attività di *stakeholder engagement* nasce dal bisogno dell'azienda di **puntare al rafforzamento della sua reputazione sul mercato**, al fine di aumentare il valore economico e sociale dell'azienda. L'azienda, pertanto, attuerà una attività sistematica di coinvolgimento di tutti i portatori d'interesse, nel senso più ampio del termine, raccogliendo figure diverse: azionisti, dipendenti, sindacati, fornitori, clienti, creditori sociali, competitors, enti del territorio in cui opera l'azienda, quali comuni, province, scuole, abitanti etc.

Gli impatti sulla governance

Visti i tempi di entrata in funzione dell'obbligo, occorrerà che le aziende che prevedono di rientrare nell'adempimento si organizzino in anticipo; pertanto, **dovrà essere per tempo organizzata la struttura** e la governance per predisporre il modello di report ed andranno altresì sensibilizzate le aree aziendali per la messa a disposizione dei dati necessari per rendicontare gli impatti ambientali e sociali del *business*.

Il bilancio di sostenibilità non è qualcosa che arriva alla fine dell'esercizio, ma è qualcosa che viene **inserito all'interno del modello di gestione dell'attività oggetto dell'azienda**.

Andrà individuato in azienda un responsabile di sostenibilità, mentre, nelle aziende più strutturate, andrà costituito un comitato per la sostenibilità, la gestione ed il coordinamento delle informazioni e per la predisposizione del report, che si interfacci con il mercato e con le realtà esterne. Di conseguenza la *governance* deve essere preparata ed ispirata al raggiungimento degli obiettivi.

Un aiuto ai professionisti ed alle imprese che si avvicinano alla redazione del report di sostenibilità è dato dall'utilizzo della **check list "Small Business Sustainability Checklist"** predisposta dall'IFAC International Federation of Accountants, recentemente tradotta dal Consiglio Nazionale dei Dottori ed Esperti Contabili. L'Organismo Italiano di Contabilità ha reso noto, con un comunicato stampa del 20 dicembre 2023, di rendersi disponibile a fornire chiarimenti sull'applicazione dei nuovi standard di sostenibilità predisposti dall'EFRAG.

Conclusioni

Di seguito i **principali vantaggi dall'adozione del bilancio di sostenibilità**:

- migliore reputazione aziendale,
- evidenza della responsabilità sociale dell'azienda,
- valorizzazione del marchio aziendale,
- efficientamento dell'azienda, riduzione dei consumi e relativi costi,
- condizioni favorevoli di accesso al credito,
- vantaggi competitivi per la partecipazione a bandi di gara,
- accesso ad agevolazioni ed incentivi premianti,
- miglioramento della competitività aziendale rispetto alla concorrenza,
- generazione di nuovi e continui stimoli all'efficientamento e all'innovazione.

Si passa quindi da una visione di *compliance* ad una visione strategica, del proprio business, che porta ad una misurazione preventiva dei parametri per definire le strategie.

Un'azienda sostenibile ottiene un **aumento della fiducia degli stakeholder** coinvolti direttamente con il progetto aziendale (clienti, fornitori, lavoratori, investitori etc.) ed aiuta a consolidare le relazioni fra il territorio e gli stessi stakeholder.

Ci saranno costi di *compliance*, è vero, ma va vista come una sfida per migliorare la trasparenza dell'azienda e creare un valore aggiunto ed un vantaggio competitivo dell'azienda che non può rimanere indietro rispetto alle altre realtà.

Il bilancio di sostenibilità è una materia da gestire, va costruita dal punto di vista strategico ed affianca il piano degli investimenti per verificare che gli stessi siano sostenibili nel rispetto dei parametri ESG. Il report di sostenibilità va considerato come un'opportunità di crescita, non come un costo fine sé stesso, ma come un investimento che l'azienda sostiene per diventare più competitiva ora e in futuro, per essere in grado di concorrere con le altre realtà presenti sul mercato, vantare un modello di riferimento innovativo in continua evoluzione.

Performance ESG e rendicontazione di sostenibilità: analisi e prospettive future

di *Valentina Beretta - Ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Università degli Studi di Pavia*

Il contesto economico attuale ha generato una crescente attenzione e preoccupazione per gli impatti del cambiamento climatico. Tale preoccupazione ha influito notevolmente sugli investitori, orientandoli verso la creazione di valore a lungo termine che consideri la gestione e il relativo impatto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG). L'importanza attribuita a tali fattori nella valutazione delle performance aziendali è in costante aumento. Tuttavia, la complessità del panorama aziendale richiede alle imprese di andare oltre la mera conformità normativa e di integrare in modo efficace i fattori ESG nella valutazione delle proprie performance.

La normativa sta adattandosi alla crescente attenzione verso gli aspetti ESG. La **Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)**, entrata in vigore a gennaio 2023, rappresenta un passo significativo. Questa direttiva rafforza le norme sulla rendicontazione delle informazioni sociali e ambientali. L'obiettivo è garantire che investitori e parti interessate possano valutare l'impatto delle aziende sull'ambiente e sulle persone, nonché valutare rischi e opportunità finanziarie legate alla sostenibilità. A partire dall'anno fiscale 2024, un'ampia gamma di aziende dovrà fornire relazioni sulla sostenibilità, seguendo gli **Standard Europei di Rendicontazione sulla Sostenibilità (ESRS)** sviluppati dall'EFRAG.

Rendicontazione di sostenibilità e Performance ESG: un'analisi degli attributi linguistici

La rendicontazione di sostenibilità, distinta da quella finanziaria, presenta attributi linguistici specifici. L'analisi del contenuto ha rivelato che **l'indagine del volume grezzo delle informazioni di sostenibilità può essere fuorviante**, spingendo verso **l'adozione di misure di qualità**. La valutazione della qualità della rendicontazione di sostenibilità può avvenire attraverso diverse misure, tra cui **completezza, leggibilità, bilanciamento, concisione e trasparenza**. La comprensione degli attributi linguistici, come tono, orientamento temporale e tipologia, arricchisce ulteriormente la valutazione della performance aziendale. **L'allineamento tra le caratteristiche della rendicontazione di sostenibilità e la performance ESG è un elemento chiave nella comprensione del processo di creazione di valore per investitori e società nel suo complesso.**

Teorie e approcci nella rendicontazione di sostenibilità

Diverse motivazioni contribuiscono a sottolineare l'importanza di dimostrare l'impegno dell'azienda nei confronti di questioni sociali e ambientali, coinvolgendo e comunicando con gli stakeholder: diversi sono le teorie e gli approcci, tra cui la **teoria della legittimità**, la **teoria degli stakeholder** e la **teoria dell'accountability**. Queste contribuiscono ad affermare il concetto di "licenza sociale", che viene sempre più

ricercata dalle aziende, al fine di garantire che le attività aziendali siano considerate legittime dalla società. **Tale legittimità, oltre a quella legale, è cruciale per operare in modo sostenibile e socialmente accettato nel proprio contesto.**

Con riferimento all'allineamento tra le **caratteristiche della rendicontazione** di sostenibilità e la **performance ESG** e, in particolar modo, al tono della rendicontazione, è stato dimostrato che le aziende possono adottare **due approcci distinti** e contrapposti nella gestione delle modalità attraverso le quali le informazioni **vengono presentate**. Da una parte, **l'approccio della gestione dell'impressione** sostiene che i **manager siano motivati a manipolare** le informazioni per presentare la performance aziendale in una luce più favorevole. Dall'altra, **l'approccio informativo** incrementale sostiene che i manager siano incentivati a **rilasciare più informazioni per mitigare** gli effetti delle asimmetrie informative. **La comprensione di questi approcci contribuisce a valutare la genuinità della comunicazione aziendale.**

In particolare, è stata dimostrata **la tendenza delle aziende a riflettere la realtà della loro performance non finanziaria in modo più (o meno) positivo o negativo**. La comprensione di tale **relazione**, ovvero tra il **tono della rendicontazione di sostenibilità e la relativa performance**, è cruciale, specialmente in un contesto in cui la rendicontazione di sostenibilità è sempre più considerata come uno strumento chiave nella comunicazione delle performance complessive delle aziende e come fonte informativa nel processo di presa di decisioni da parte dalle diverse categorie di stakeholder.

Conclusioni

In conclusione, **la rendicontazione di sostenibilità gioca un ruolo cruciale nell'era attuale**, in cui la sostenibilità è al centro delle preoccupazioni globali. La CSRD rappresenta un passo avanti nella standardizzazione della rendicontazione non finanziaria, promuovendo la trasparenza e la comparabilità delle informazioni. **La comprensione approfondita dei legami tra performance aziendale e rendicontazione di sostenibilità può fornire una visione completa delle pratiche di comunicazione delle aziende.** Tuttavia, il campo della rendicontazione di sostenibilità è in costante evoluzione e, pertanto, è importante prestare continua attenzione alle dinamiche mutevoli del contesto aziendale e normativo. **Attraverso uno sforzo continuo nella ricerca e nell'adattamento alle nuove sfide**, le imprese possono affrontare con successo le aspettative crescenti degli stakeholder e creare valore sostenibile a lungo termine.

L'informativa sulla circolarità nel bilancio di sostenibilità

di Paola Vola, Lorenzo Gelmini, estratto da Modulo24 Bilancio, 5 febbraio 2024, n. 1, p. 24

Il tema dell'economia circolare è uno dei pilastri della sostenibilità cui le politiche europee si ispirano esplicitamente. Muovendo dalla consapevolezza della rilevanza del tema per l'economia nazionale, una ricognizione dei principali framework tuttora disponibili per la rendicontazione all'interno dei bilanci di sostenibilità offre alcuni spunti operativi anche per le PMI, le quali devono consapevolmente iniziare a gestire tali aspetti della rendicontazione non finanziaria.

Ad oggi la sostenibilità rappresenta un pilastro di tutte le politiche europee. In considerazione del fatto che l'economia circolare è considerata uno degli strumenti principali per attuare la sostenibilità, tutte le imprese devono confrontarsi con questo tema in modo da poter adeguatamente affrontare la trasformazione dei modelli produttivi e di consumo, gestendo in modo sinergico la dimensione ambientale, sociale ed economica. Nonostante i dati relativi all'economia mondiale riportino una riduzione del tasso di circolarità (riduzione dal 91,2% al 7,2% negli ultimi cinque anni), l'**Italia**, nell'ambito delle cinque principali economie europee, si dimostra essere il **paese con il tasso di circolarità più elevato**.

Gli ultimi dati sono riportati nel Rapporto nazionale sull'economia circolare realizzato dal Circular Economy Network in collaborazione con ENEA e con il patrocinio della Commissione Europea, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, presentato il 16 maggio 2023.

La classifica complessiva di circolarità nelle principali cinque economie dell'Unione europea (Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna) è basata su **sette indicatori**: tasso di riciclo dei rifiuti; tasso di utilizzo di materia proveniente dal riciclo; produttività delle risorse; rapporto fra la produzione dei rifiuti e il consumo di materiali; quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo totale lordo di energia; riparazione; il consumo di suolo. Anche per questa edizione, a guidare la classifica è l'Italia, che totalizza 20 punti. Seguono Spagna (19 punti), Francia (17), Germania (12) e Polonia (9). In generale, considerando l'andamento degli ultimi anni, l'Italia migliora meno della Polonia, che parte da livelli molto bassi di circolarità, e della Spagna che sta correndo più velocemente, mentre tiene lo stesso passo della Francia e va un po' più veloce della Germania. La percentuale di **riciclo dei rifiuti** nel 2020 è stata del 53% in Europa e del 72% in Italia, uno dei tassi di riciclo più alti nell'UE.

Meno positivo per l'Italia è l'andamento del **tasso di utilizzo di materia proveniente dal riciclo** (il rapporto tra l'uso circolare di materia e l'uso complessivo, cioè da materie prime vergini + materie riciclate). Nell'UE nel 2021 questo valore è stato in media dell'11,7%, -0,1% rispetto al 2020. Per la prima volta l'Italia nel 2021 ha subito un calo, attestandosi al 18,4% (2,2% in meno rispetto all'anno precedente), perdendo il primato tra le cinque principali economie europee, superata dalla Francia, in testa con 1,4 punti % in più.

Un altro aspetto che viene considerato nel rapporto è quello relativo alla diffusione delle attività di riparazione.

Nel 2020 l'Italia, con quasi 24.000 aziende che svolgono attività di riparazione, è al **terzo posto tra le cinque economie più importanti d'Europa**, dietro alla Francia (35.300 imprese) e alla Spagna (29.100). Negli ultimi dieci anni, però, le nostre aziende sono diminuite: 2.622 in meno rispetto al 2011, quasi -10%. Calano anche in Polonia, mentre crescono in Spagna, Francia e Germania.

Per le imprese italiane è importante, inoltre, considerare anche come mutano le abitudini dei consumatori. Secondo un recente sondaggio realizzato da CEN e Legacoop in collaborazione con IPSOS, su un campione rappresentativo di cittadini, **si conferma l'interesse degli italiani per l'economia circolare**.

Negli ultimi 3 anni, infatti, quasi un italiano su 2 (il 45% degli intervistati) ha acquistato un prodotto usato e uno su 3 (il 36% del campione) un prodotto ricondizionato o rigenerato. Oltre l'80% delle persone intervistate pensa che ridurre il packaging sia importante. Leasing, noleggio e sharing sono utilizzati più della media (+ 10-11%) dalla fascia di popolazione di età compresa tra i 18 e i 30 anni.

Le PMI, in particolare, non possono trascurare questi temi, ma devono **occuparsene in modo da mantenere ed accrescere la propria competitività**.

Con riferimento ai temi della sostenibilità, anche se spesso le normative europee riguardano direttamente le grandi imprese, gli obblighi previsti hanno **implicazioni su tutta la filiera**, e conseguentemente anche sulle PMI, le quali, in veste di fornitori, devono rispettare parametri ESG in modo da essere in linea con i requisiti richiesti.

Le grandi aziende e anche la Pubblica Amministrazione tramite il Green Public Procurement, infatti, selezionano sempre più spesso i propri fornitori anche sulla base di parametri ESG. L'economia circolare implica un **ripensamento dei cicli produttivi**, adottando modelli di business basati su di un minor consumo di risorse e con una minore produzione di rifiuti; in ottica proattiva, è utile ricorrere all'**ecodesign** in modo da definire fin dall'origine il ciclo di vita dei prodotti e in, particolare, le opportunità di riciclo degli stessi. Tali iniziative sono volte anche alla condivisione delle risorse, in ottica di valorizzazione delle stesse secondo logiche di efficienza.

I framework a disposizione per la rendicontazione in materia di circolarità

La rendicontazione sulla circolarità non trova, nell'ordinamento nazionale, una propria disciplina. Si deve, quindi, fare riferimento al tema più generale della rendicontazione di sostenibilità. Sul punto, il nostro ordinamento ha recepito con il D.Lgs. n. 254/2016 la Direttiva 2014/95/UE, la cosiddetta **Non Financial Reporting Directive**, inerente la rendicontazione e divulgazione di informazioni di carattere non finanziario e informazioni sulla diversità, ponendo obblighi specifici in capo a imprese di grandi dimensioni e gruppi.

La norma ha l'obiettivo principale di **rendicontare e divulgare** tutte le informazioni e gli elementi del business model che riguardano gli aspetti di carattere sociale, ambientale e di *governance*, **misurandoli tramite appositi indicatori di performance, riportandoli in un documento specifico, da allegare al bilancio, la cosiddetta Dichiarazione Non Finanziaria (DNF)**.

Nonostante il D.Lgs. 254/2016 preveda almeno per alcune categorie di imprese la predisposizione della reportistica di sostenibilità sotto forma di Dichiarazione Non Finanziaria (DNF), tale normativa **non fornisce alcuna indicazione sugli standard da utilizzare per la rendicontazione**.

È quindi evidente come, a livello nazionale, gli organismi di regolamentazione contabile non abbiano definito le regole che devono essere adottate dalle imprese nella rendicontazione della sostenibilità e, conseguentemente, della circolarità, diversamente rispetto a quanto previsto per la rendicontazione finanziaria alla quale sono stati dedicati precisi *standard* nazionali (OIC).

Le aziende che hanno necessità di strumenti operativi per prima misurare e poi rendicontare la circolarità **possono fare riferimento alle norme UNI** e, in particolare alle specifiche tecniche che le stesse prevedono. Le norme UNI, infatti, sono documenti emessi da organismi di diritto privato nazionali o sovranazionali allo scopo di stabilire l'insieme di regole che fissano le condizioni *standard* di fabbricazione o di elaborazione al fine di ottenere la massima uniformità e interscambiabilità, sia nei prodotti, sia nei progetti e nei processi produttivi. Tali norme sono prodotte in coordinamento con istituti sovranazionali, come

l'ISO e il CEN (che si occupano di predisporre norme ISO e norme EN).

Il 30 novembre 2022 è stata pubblicata la **specificata tecnica UNI/TS 11820 “Misurazione della circolarità - Metodi ed indicatori per la misurazione dei processi circolari nelle organizzazioni”**. La specifica tecnica UNI/TS 11820 diventa uno strumento operativo, punto di partenza per una efficace misurazione della circolarità per le imprese ed altre organizzazioni, un metodo per misurare il miglioramento della circolarità nelle politiche aziendali e di settore.

In particolare, il documento definisce come raccogliere le informazioni utili per la misurazione della circolarità e **prevede un set di indicatori** (71 in totale, tra quantitativi, qualitativi e quanti- qualitativi) utili alle organizzazioni per verificare l'efficacia delle loro strategie.

Gli indicatori si dividono in 7 categorie e comprendono: risorse materiche e componenti; risorse energetiche e idriche; rifiuti ed emissioni; logistica; prodotto e servizio; risorse umane, *asset, policy* e sostenibilità. Lo Standard UNI/TS 11820 italiano contribuisce all'elaborazione della norma ISO 59020, che fornirà uno strumento di misurazione della circolarità a livello internazionale.

La specifica tecnica dà la possibilità alle organizzazioni italiane di dotarsi di un proprio strumento di confronto e di scambio sperimentale e prepararsi alle prospettive internazionali.

Il contesto europeo ed internazionale (ESRS e GRI)

Come noto, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea è stato pubblicato, il 22 dicembre 2023, il regolamento delegato (Ue) 2023/2772 che, attraverso i suoi allegati I e II, stabilisce il contenuto degli **standard che dovranno essere utilizzati, ai sensi del suo art. 1, per la rendicontazione di sostenibilità di cui agli artt. 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/Ue (la cosiddetta direttiva “Bilanci”)**.

Quanto sopra secondo il calendario dettato dal § 2 dell'art. 5 della direttiva (Ue) 2022/2464 (meglio nota come Corporate Sustainability Reporting Directive o CSRD).

L'allegato I del regolamento delegato offre il primo set degli ESRS, contenente i principi trasversali e quelli tematici.

A tale seconda categoria, in particolare, **appartengono dieci standard**:

- i cinque ESRS relativi ai temi ambientali, ossia l'ESRS E1, E2, E3, E4 ed E5 intitolati rispettivamente “Cambiamenti climatici”, “Inquinamento”, “Acqua e risorse marine”, “Biodiversità ed ecosistemi” e “Uso delle risorse ed economia circolare”, oggetto del presente contributo;
- i quattro ESRS sui temi sociali, ossia l'ESRS S1, S2, S3 e S4 intitolati rispettivamente “Forza lavoro propria”, “Lavoratori nella catena del valore”, “Comunità interessate” e “Consumatori e utilizzatori finali”;
- l'ESRS G1, inerente al tema della *governance*, intitolato “Condotta delle imprese”.

Il regolamento delegato (Ue) 2023/2772 entrerà in vigore, come precisato dal suo art. 2, il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea; sempre il suo art. 2 specifica che il regolamento in parola si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2024 con riferimento agli **esercizi finanziari che inizieranno il 1° gennaio 2024 o successivamente**.

Il tema è dunque di imminente attualità e si colloca in uno scenario normativo e di prassi in rapido divenire: basti ricordare come lo scorso 20 dicembre 2023 lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) abbia lanciato una “*call for participation*” per validare, tra l'altro, un exposure draft dedicato alla “*voluntary sustainability reporting standard for non-listed SMEs*” (VSME).

Tale ultimo documento, allorquando approvato in via definitiva, costituirà un punto di riferimento chiave per una platea di società di gran lunga superiore a quelle direttamente interessate dalla direttiva Bilanci, laddove si consideri che esso **intercetterà la rendicontazione volontarie delle PMI** che, non quotate, potranno essere coinvolte nella rendicontazione di sostenibilità o per decisione, appunto, volontaria ovvero in quanto partecipanti ad una *supply chain* al vertice o a valle della quale sia inserito un soggetto obbligato ai sensi della direttiva Bilanci.

Come tale, evidentemente, il presente contributo si colloca lungo un percorso ben dinamico, all'interno del quale il complessivo set dei principi di sostenibilità non è tuttora completo.

L'ESRS E5 “**Uso delle risorse ed economia circolare**” (d'ora innanzi, anche, semplicemente ESRS E5)

si innesta in un denso quadro normativo UE relativo all'uso di risorse e all'economia circolare. Basti pensare agli art. 9 e 13 del Reg. 2020/852 che definiscono, rispettivamente, gli obiettivi ambientali per la transizione verso l'economia circolare e i tipi di azioni per i quali un'attività economica può dirsi come fattiva contributrice all'economia circolare medesima (da un utilizzo in modo più efficiente delle risorse naturali alla riduzione del contenuto di sostanze pericolose nel ciclo di vita dei prodotti).

Il principio presenta alcuni obiettivi specifici che, sulla scorta dell'impianto generale degli ESRS (e quindi: misure, strategie, piani, rischi, effetti finanziari) hanno come preminente argomento l'utilizzo delle risorse e l'economia circolare.

Più in particolare, le politiche aziendali in materia di economia circolare devono essere volte **all'abbandono, progressivo, dell'estrazione di risorse grezze o non rinnovabili** e, similmente, ad assicurare e a contribuire alla produzione rigenerativa di risorse rinnovabili e alla rigenerazione degli ecosistemi che ne fanno parte.

Tali politiche non possono che portare, ai fini narrativi della rendicontazione, ad una descrizione delle azioni intraprese, per prevenire la produzione di rifiuti a valle e a monte della catena del valore dell'impresa e gestire gli impatti rilevanti derivanti dai rifiuti prodotti: il tutto nella logica, tipica degli ESRS, dell'ecosistema di filiera.

Le metriche del principio (su flussi in entrata, flussi in uscita, rifiuti) sono state sviluppate in funzione dei seguenti, specifici obiettivi:

- aumento della progettazione circolare (inclusa ad esempio la progettazione dei prodotti);
- aumento della percentuale di utilizzo dei materiali circolari;
- riduzione al minimo delle materie prime grezze non rinnovabili, eventualmente ponendo obiettivi per le materie prime grezze non rinnovabili e obiettivi per le materie prime grezze rinnovabili;
- inversione di tendenza nella riduzione nello stoccaggio di risorse rinnovabili;
- gestione dei rifiuti, inclusa la predisposizione di un trattamento adeguato.

Più in particolare, la **descrizione dei flussi in entrata** fa riferimento a quanto segue:

- peso complessivo totale dei prodotti e dei materiali utilizzati nel corso dell'esercizio;
- peso, sia in valore assoluto, sia in percentuale, dei materiali in entrata rinnovabili derivati da fonti rinnovabili utilizzati per fabbricare i prodotti e i servizi dell'impresa (inclusi gli imballaggi);
- peso, sia in valore assoluto, sia in percentuale, dei prodotti e materiali riutilizzati o riciclati (non-grezzi) utilizzati per fabbricare i prodotti e i servizi dell'impresa (inclusi gli imballaggi).

La **comunicazione sui flussi in uscita** si riferisce invece alla descrizione (in termini di peso e di percentuale) dei prodotti e materiali che sono progettati con principi di circolarità o che possono consentire un utilizzo circolare in altri stadi della catena del valore.

Come **principi di circolarità**, in tal senso, il principio considera i seguenti: rinnovabilità, uso ottimale a lungo termine o riutilizzo, ristrutturazione, rigenerazione, riciclaggio e la biodegradazione.

Le informazioni che devono essere comunicate per quanto riguarda i rifiuti sono invece:

- totale complessivo dei rifiuti generati;
- per ciascuna categoria di rifiuto pericoloso e non pericoloso, la quantità totale per peso sottratta allo smaltimento, distinta in base alle possibilità di riuso e riciclaggio e altro;
- per ciascuna categoria di rifiuto pericoloso e non pericoloso, la quantità totale per peso destinata allo smaltimento, distinta per tipologia di trattamento: incinerazione, smaltimento in discarica e altro;
- totale complessivo e la percentuale dei rifiuti non riciclati.

Lungi dall'essere una mera sequela di informative tecniche, le richieste del principio ESRS E5 **investono le strutture amministrative delle aziende in una modalità olistica e complessa**, sia perché la raccolta e la validazione del dato tecnico diventa fondamentale, sia per le implicazioni anche finanziarie che ne conseguono.

Ricordiamo infatti che gli ESRS, pur nella logica della rendicontazione non finanziaria, nascono in ogni caso in un contesto che, invece, proprio dalla rendicontazione finanziaria muove: in altri termini, **l'informativa sull'economia circolare è volta anche alla comprensione dei potenziali effetti finanziari dovuti:**

- ai rischi rilevanti derivanti dagli impatti connessi all'uso delle risorse e all'economia circolare; in particolare, come tali rischi hanno (o meno) un'influenza rilevante su flussi di cassa, performance, posizione, sviluppo, costo del capitale o accesso ai finanziamenti dell'impresa nel breve, medio e lungo periodo;
- alle opportunità rilevanti (o meno) derivanti dagli impatti e dipendenze connessi all'uso delle risorse e all'economia circolare e come l'impresa può beneficiarne dal punto di vista finanziario.

Gli standard della Global Reporting Initiative (GRI)

Ai presenti fini si ritiene utile aggiungere, all'analisi dell'ESRS E5, anche una rapidissima panoramica degli *standard della Global Reporting Initiative (GRI)* collegati al tema dell'economia circolare; e ciò per alcune ragioni.

In primo luogo, sin dal novembre 2023 è operante un'intesa tra il GRI e l'EFRAG avente per oggetto, tra l'altro, la costruzione di un sistema di interoperabilità dei due modelli di rendicontazione.

Si consideri, inoltre, che l'esperienza del GRI su alcuni temi specifici è di ampissimo raggio, radicata nei settori e nel corso del tempo, sì da farne diventare gli *standard* come i *benchmark* più rappresentativi in materia di rendicontazione di sostenibilità.

In tal senso, il GRI non presenta un singolo unico standard in materia di economia circolare; il tema, infatti, si trova discusso ed affrontato, di volta in volta, nei seguenti:

- GRI 301 (*Materials*);
- GRI 302 (*Energy*);
- GRI 303 (*Water and effluents*);
- GRI 305 (*Emissions*);
- GRI 306 (*Waste*).

De iure condendo, la bozza attualmente disponibile del sistema di interoperabilità tra i due modelli (vedi sopra) prevede la riconducibilità dell'ESRS E5 ai soli GRI 301 e 306.

Spunti manageriali e conclusioni

Il presente contributo descrive, in misura sintetica, sia la rilevanza del tema dell'economia circolare (in particolare, per le imprese italiane), sia lo scenario prospettato di disclosure a carico delle medesime, tra i nuovi principi ESRS e il ruolo del GRI.

Quello che qui preme sottolineare, più che la puntuale e analitica disamina degli adempimenti informativi richiesti, è la necessità, che emerge con gli ESRS in modo sempre più pressante, di organizzare i sistemi informativi e manageriali in modo sistematico, interconnesso, dinamico.

Da un lato, infatti, la tipologia di dati di "input" da includere nei bilanci "non finanziari" cresce in modo esponenziale ed esce dagli uffici amministrativi (nel caso dell'economia circolare: flussi fisici di merci, rifiuti, e così via).

Per altro verso, è evidente che il fine della rendicontazione di sostenibilità non è quello, poco utile, di una sequela disorganica di dati, quanto piuttosto il loro inserimento in un contesto organico, chiaro, organizzato di scelte imprenditoriali da cui originano quei dati e che da quei dati sono condizionate per una pianificazione davvero "sostenibile" delle strategie aziendali: il tutto in una logica, peraltro, di verifica, confronto e ascolto con una platea crescente di *stakeholder* che, a fronte delle dichiarazioni manageriali e strategiche compiute dalla società, può ben chiamare la medesima a renderne conto.

La svolta davvero epocale dei rendiconti non finanziari è, dunque, non soltanto quella di rendere più complessa e olistica la rendicontazione quanto, piuttosto, quella di connettere in modo consequenziale e razionale l'informativa finanziaria, sociale ed ambientale alle strategie di impresa, in una importantissima spinta verso una piena e condivisa *accountability*.

Il reporting di sostenibilità volontario per le PMI, analisi del principio EFRAG

di Stefano Santucci, estratto da *Modulo24 Bilancio*, 8 febbraio 2024, n. 1, p. 36

Lo scorso 21 gennaio, EFRAG ha promosso una consultazione pubblica su due bozze di standard per il reporting di sostenibilità per le PMI, mirate a differenti categorie di imprese: “ESRS LSME ED” per PMI di interesse pubblico, “VSME ED” per quelle non quotate. Entrambi mirano a sostenere le piccole e medie imprese verso un’economia sostenibile, riducendo gli oneri amministrativi e migliorando la gestione ambientale e sociale. Si descrive qui, in particolare, il contenuto del secondo standard in bozza.

In data 21 gennaio 2024, EFRAG ha promosso una consultazione pubblica su due bozze di *standard* per il *reporting* di sostenibilità destinati alle piccole e medie imprese (PMI nel seguito), con un periodo di consultazione che si estende fino al 21 maggio 2024, con l’auspicio di una attiva partecipazione da parte dei soggetti interessati a tale materia.

Sono stati preparati due documenti diversi, denominati rispettivamente “ESRS LSME ED” e “VSME ED”, che sono rivolti a due differenti categorie di PMI.

Il documento “VSME ED”, in particolare, propone uno *standard* volontario di rendicontazione della sostenibilità per le PMI non quotate. Questo strumento di rendicontazione mira a semplificare la risposta delle PMI non quotate alle richieste di informazioni sulla sostenibilità da parte di banche, investitori o grandi aziende, concentrando tali informazioni in un unico documento, riducendo di conseguenza l’onere amministrativo rappresentato dalle molteplici richieste di dati ESG e facilitando la transizione delle PMI verso un’economia sostenibile.

Il presente contributo si focalizza specificamente sui principali requisiti informativi della Bozza di principio VSME.

Gli obiettivi generali e la struttura del documento

Il documento è finalizzato a consentire alle PMI non quotate a contribuire a un’economia più sostenibile e inclusiva, a migliorare la gestione delle problematiche di sostenibilità ambientale e sociale, quali, ad esempio, l’inquinamento, la salute e sicurezza dei lavoratori, supportando la loro crescita competitiva delle PMI ed aumentando la loro resilienza a breve, medio e lungo termine.

Inoltre, lo *standard* mira a fornire informazioni che facilitino l’accesso al credito e soddisfino le richieste di dati sulla sostenibilità da parte di grandi imprese fornitrici.

Il documento si rivolge alle imprese non quotate nei mercati regolamentati dell’Unione Europea e non soggette alla nuova Direttiva sul Reporting di Sostenibilità (CSRD), in quanto di dimensione inferiore alle soglie dimensionali ivi indicate, vale a dire fino alla soglia delle “medie imprese”, prevedendo tuttavia requisiti informativi semplificati per le cd. “micro imprese”.

Sebbene queste imprese siano escluse dalla CSRD, sono incoraggiate a adottare il documento VSME ED per preparare e condividere informazioni sulla sostenibilità, atteso che lo stesso è coerente con il conte-

nuto dei principi ESRS da applicare nella redazione del *reporting* di Sostenibilità delle grandi imprese soggette alla CSRD.

Ovviamente il contenuto della bozza è stato basato sul principio di proporzionalità, tenendo conto delle caratteristiche fondamentali delle micro, piccole e medie imprese.

Il Documento in bozza comprende tre moduli:

- il **Modulo Base**, che costituisce un requisito minimo (infatti è l'unico obbligatorio per le microimprese) e non richiede un'analisi di materialità, ma solo la resa di informazioni applicabili alle circostanze specifiche dell'impresa;
- il **Modulo descrittivo** per le imprese che hanno formalizzato e implementato Politiche, Azioni e Obiettivi (cd. "PAT", acronimo di "Plans, Actions and Targets") rispetto alle questioni di sostenibilità, che, invece richiede un'analisi di materialità del tutto simile a quella indicata dai principi ESRS specifici;
- il **Modulo Partner Commerciali**, anch'esso da redigersi con l'obbligo di una preventiva analisi di materialità, che stabilisce le informazioni aggiuntive che rappresentano tipicamente i fabbisogni informativi richiesti da finanziatori, investitori e clienti aziendali anche in relazione alla redazione dei rispettivi *report* di sostenibilità.

L'applicazione del Modulo Base è prerequisito per la redazione degli altri moduli, e una volta presa la decisione di redigerlo, questo deve essere predisposto integralmente, fornendo informazioni rilevanti per le specifiche circostanze dell'impresa, in tanto ed in quanto applicabili al contesto di operatività dell'impresa.

Con riferimento ai principi da seguire nella preparazione del rapporto di sostenibilità, utilizzando uno dei tre moduli descritti, lo standard in bozza impone alle imprese di **fornire informazioni pertinenti sugli impatti negativi delle loro attività su persone e ambiente**, nonché sul modo in cui questioni ambientali e sociali influenzano o potrebbero influenzare la loro situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa.

Il rapporto di sostenibilità dovrà presentare **dati rilevanti, affidabili, confrontabili, comprensibili e verificabili**. Qualora le attività specifiche dell'impresa lo richiedano, potrebbe essere appropriato includere informazioni supplementari, sia quantitative che descrittive, non necessariamente riconducibili allo *standard* in oggetto, ad esempio al fine di trattare questioni tipiche del settore di appartenenza dell'impresa.

Nel caso in cui l'impresa che prepara il report di sostenibilità sia una società capogruppo, il Documento EFRAG raccomanda di redigere il rapporto di sostenibilità su base consolidata, includendo dunque i dati delle imprese controllate.

La **cadenza di preparazione del report di sostenibilità è annuale**, contestualmente alla pubblicazione del bilancio. L'impresa può scegliere di inserire il rapporto di sostenibilità in una sezione separata della relazione sulla gestione, qualora questo sia richiesto dalle leggi e dai regolamenti applicabili o preparato volontariamente, oppure di presentarlo in un documento a parte.

Per evitare duplicazioni, l'impresa può fare riferimento nel suo rapporto di sostenibilità a informazioni già pubblicate in altri documenti accessibili contemporaneamente al rapporto stesso.

Se la divulgazione delle informazioni richieste dallo standard dovesse comportare la rivelazione di dati classificati, sensibili o legati alla proprietà intellettuale, al *know-how* o ai risultati dell'innovazione, l'impresa può omettere tali informazioni, anche se rilevanti, qualora la loro pubblicazione possa danneggiare le sue performances economico-finanziaria o la situazione patrimoniale.

In tal caso, l'impresa dovrà semplicemente indicare di aver omesso tali informazioni, come specificato nella sezione B1 dello Standard al paragrafo 21.

Il Modulo Base

Il Modulo Base rappresenta **il punto di ingresso per le PMI non quotate al reporting di sostenibilità su base volontaria**, utilizza un linguaggio estremamente semplificato ed è particolarmente indicato per le microimprese.

Nel Modulo Base, l'impresa è tenuta a rendicontare le questioni ambientali, sociali e relative alle politiche di condotta aziendale attraverso le informazioni indicate nei paragrafi B1-B12 dello *Standard*.

Le informazioni devono essere presentate unitamente ai dati comparativi rispetto all'anno precedente, ad eccezione delle metriche presentate per la prima volta.

L'inserimento di informazioni comparative inizierà dal secondo anno di rendicontazione e proseguirà negli anni successivi.

Per le informazioni presentate, il Modulo non ritiene necessaria un'analisi di materialità e quindi le stesse devono essere riportate integralmente. Tuttavia, poiché alcuni dei requisiti informativi si applicano solo a circostanze specifiche le informazioni devono essere riportate solo se ritenute "applicabili" dall'impresa. In altre parole, **il concetto di materialità è stato rimosso da questo modulo e sostituito con quello di "applicabilità"**, poiché un requisito di analisi della materialità è stato considerato troppo complesso per le microimprese, in linea con il *feedback* ricevuto da EFRAG nei contatti con gli *stakeholders*.

L'impresa ha la possibilità di integrare le metriche indicate nelle sezioni B3-B12 del Modulo Base con informazioni qualitative e/o quantitative aggiuntive, laddove appropriato, seguendo le indicazioni del paragrafo 11 ed in base alle istruzioni per la loro preparazione, disponibili nella sezione del Documento relativa alla guida applicativa.

Inoltre, ove si voglia fornire un resoconto più dettagliato circa i requisiti informativi richiesti, le metriche obbligatorie delle suddette sezioni possono essere integrate con ulteriori informazioni, selezionandole fra quelle indicate nel Modulo descrittivo dei Piani, Azioni ed Obiettivi e/o dal Modulo dei Partner Commerciali.

Nell'ambito della prima sezione del Modulo Base, denominata "**B1 – Elementi fondamentali per la preparazione**", l'impresa dovrà indicare la scelta effettuata per la redazione del proprio rapporto di sostenibilità secondo questa bozza di *Standard*, selezionando tra le seguenti opzioni:

solo il Modulo Base;

- il Modulo Base insieme al Modulo Descrittivo-PAT;
- il Modulo Base insieme al Modulo dei Partner Commerciali;
- il Modulo Base, il Modulo Narrativo-PAT e il Modulo dei Partner Commerciali.

Inoltre, l'impresa dovrà specificare se il rapporto di sostenibilità è **stato redatto su base consolidata**, includendo quindi informazioni relative sia all'impresa che alle sue controllate, di cui si dovrà fornire un elenco comprensivo dei dati anagrafici principali, o su base individuale, e quindi limitandosi alle sole informazioni relative all'impresa.

Nella **sezione B2** del Modulo Base, denominata "**Pratiche per la transizione verso un'economia più sostenibile**", l'impresa può descrivere brevemente le specifiche pratiche adottate per la transizione verso un'economia più sostenibile, qualora ne abbia in corso l'implementazione.

Tali pratiche comprendono le **azioni intraprese dall'impresa per ridurre i suoi impatti negativi e potenziare quelli positivi su persone e ambiente**, contribuendo così a un'economia più sostenibile.

Nel contesto di questo requisito informativo, le pratiche da indicare non devono includere attività filantropiche, come le donazioni, ma piuttosto le iniziative volte a migliorare le condizioni di lavoro e l'uguaglianza di trattamento sul posto di lavoro, la formazione sulla sostenibilità rivolta ai dipendenti dell'impresa, le collaborazioni con università in progetti legati alla sostenibilità, gli sforzi per ridurre il consumo di acqua ed energia elettrica da parte dell'impresa o per prevenire l'inquinamento, e le iniziative per migliorare la sicurezza dei prodotti.

Il contenuto di questa sezione non si applica quando l'impresa prepara il suo rapporto di sostenibilità utilizzando il Modulo descrittivo PAT.

Nell'ambito delle metriche ambientali di cui alla **sezione B3**, l'impresa deve riferire sui suoi **impatti climatici** fornendo informazioni sul consumo di energia e sulle emissioni di gas serra, comunicando il proprio consumo totale di energia in Megawattora (MWh) e dettagliando il consumo derivante da:

- **combustibili fossili**;
- **elettricità**, specificando, se possibile, la ripartizione tra fonti rinnovabili e non rinnovabili.

Inoltre, deve dichiarare le stime delle emissioni complessive di gas serra in tonnellate di CO₂ equivalenti (tCO₂eq), considerando quanto previsto dallo Standard Corporate del GHG Protocol, e includendo:

- le *Emissioni Scope 1* (dalle fonti possedute o controllate direttamente);
- le *Emissioni Scope 2* basate sulla generazione di energia acquistata da terzi).

La guida applicativa per la metrica B3 stabilisce un obiettivo generale di rendicontazione che prevede di fornire il dettaglio sia della quantità che del tipo e della miscela di energia consumata, ad esempio differenziando tra combustibili fossili e fonti rinnovabili.

L'energia consumata dall'impresa deve essere riportata in termini di energia finale, ovvero di energia effettivamente consegnata all'impresa.

Nel caso di acquisto di combustibili per la generazione autonoma di elettricità, calore o raffreddamento, **l'impresa deve evitare la doppia contabilizzazione**, considerando il contenuto energetico del combustibile acquistato solo come consumo di combustibile, senza riportare nuovamente il consumo di elettricità e calore.

Con riferimento alla **sezione B4**, relativa alle informazioni su “**Inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo**”, l'impresa, se rilevante, deve indicare gli inquinanti emessi nell'ambito dei suoi processi produttivi in aria, acqua e suolo che è obbligata a segnalare per legge, ad esempio in forza della Direttiva sulle Emissioni Industriali. Le informazioni sono quelle già obbligatorie per legge, al fine di evitare oneri aggiuntivi. Per segnalare gli inquinanti nel Report di sostenibilità, l'impresa deve specificare il tipo e la quantità di inquinanti emessi, usando un'unità di massa appropriata.

La **sezione B5** si riferisce alle informazioni sulla “**Biodiversità**” in cui l'impresa deve fornire dati relativi all'impatto della sua gestione sulla biodiversità, sugli ecosistemi e sull'uso del suolo.

Deve inoltre indicare il numero e la superficie (in ettari) dei siti di proprietà, in affitto o gestiti, situati in o vicino ad aree sensibili per la biodiversità.

L'impresa può anche fornire informazioni sull'utilizzo del suolo, quali l'uso totale del suolo, l'area totale impermeabilizzata, l'area totale orientata alla natura in loco e l'area totale orientata alla natura fuori sede. Nelle Istruzioni Applicative sono indicati i criteri per Identificare Siti localizzati in (o vicino a) Aree Sensibili per la Biodiversità, che sono definite da normative speciali di protezione della natura a livello europeo o internazionale, come le aree della rete Natura 2000, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le Aree di Importanza per la Biodiversità (KBAs).

L'impresa può presentare informazioni sulla localizzazione dei siti senza specificare l'indirizzo esatto. Il termine “vicino” si interpreta come un'area che si sovrappone parzialmente o è adiacente a un'area sensibile per la biodiversità.

Nella guida applicativa si precisa altresì come calcolare e riportare l'utilizzo del suolo, che può essere indicato in unità di superficie (ad esempio, m² o ettari) seguendo le indicazioni fornite dall'EMAS con riferimento all'utilizzo totale del suolo, all'area complessivamente impermeabilizzata, all'area orientata alla natura in loco e fuori sede.

Le informazioni sull'uso del suolo possono essere presentate in una tabella che mostri il tipo di utilizzo del suolo, l'area in ettari o metri quadrati, i dati dell'anno precedente, l'anno di riferimento e la percentuale di cambiamento.

La **sezione B6** contiene le informazioni relative all'**utilizzo della risorsa idrica**. L'impresa deve riportare il totale dell'acqua prelevata, ovvero la quantità di acqua introdotta nei confini dell'organizzazione (o dell'impianto), presentando separatamente la quantità di acqua prelevata nei siti situati in aree ad alto stress idrico.

Se applicabile, l'impresa deve anche indicare il proprio consumo di acqua, calcolato come la differenza tra l'acqua prelevata e quella scaricata dai suoi processi produttivi.

A livello di Istruzioni applicative, per prelievo d'acqua si intende la quantità di acqua introdotta nei confini organizzativi dell'impresa da qualsiasi fonte durante il periodo di rendicontazione, mentre il consumo d'acqua è la quantità di acqua prelevata che non viene scaricata o che non si prevede di scaricare nell'ambiente acquatico o a terzi. Tipicamente, questo comprende l'acqua evaporata, l'acqua incorporata nei

prodotti o l'acqua usata per l'irrigazione. L'acqua piovana raccolta può essere considerata nel calcolo del consumo d'acqua come input separato dal prelievo d'acqua.

La **sezione B7**, denominata “**Utilizzo delle Risorse, Economia Circolare e Gestione dei Rifiuti**”, contiene i requisiti informativi sulle modalità attraverso cui l'impresa gestisce l'utilizzo delle risorse, le sue pratiche di gestione dei rifiuti e se applica i principi dell'economia circolare.

Il **rendiconto deve includere**, se applicabili, le seguenti informazioni:

- il contenuto riciclato nei prodotti (beni e materiali) e nei loro imballaggi prodotti dall'impresa;
- le percentuali di contenuto riciclabile nei prodotti e nei loro imballaggi;
- la generazione annuale totale di rifiuti espressa in unità di peso (preferibilmente) o volume, suddivisa per tipo (non pericolosi e pericolosi);
- il totale annuale di rifiuti indirizzati al riciclaggio o al riutilizzo, espresso in unità di peso (ad esempio, kg o tonnellate).

Secondo la guida applicativa, nella comunicazione delle informazioni sui suoi prodotti, sull'utilizzo dei materiali e sulla gestione dei rifiuti, l'impresa può fornire dettagli in relazione ai principi dell'economia circolare.

Tra questi figurano:

- l'eliminazione di rifiuti e inquinamento migliorando i processi e il design per la riutilizzabilità, riparabilità, smontabilità e ricondizionamento;
- la circolazione dei prodotti e dei materiali mantenendone il più alto valore attraverso la riutilizzabilità e il riciclo, con particolare attenzione alla fase di *design*, all'utilizzo di materiali biocompatibili, alla rigenerazione della natura, mirando al miglioramento o al ripristino delle funzioni ecologiche chiave.

Per rendicontare il tasso di contenuto riciclato, l'impresa può utilizzare il rapporto fra il peso totale dei materiali riciclati utilizzati nei prodotti e negli imballaggi durante il periodo di rendicontazione ed il peso totale dei materiali nei prodotti e negli imballaggi. Analogamente, per il tasso di contenuto riciclabile, può utilizzare il rapporto fra il peso totale dei materiali tecnicamente riciclabili ed il peso totale dei materiali nei prodotti e negli imballaggi.

L'impresa può poi identificare i processi di produzione e/o imballaggio riferendosi alle attività ricadenti nelle sezioni della produzione manifatturiera e della costruzione.

Per quanto riguarda la generazione totale di rifiuti e i rifiuti indirizzati al riciclaggio o al riutilizzo, possono essere forniti ulteriori dettagli specificando i tipi di rifiuti non pericolosi e pericolosi, considerando anche l'elenco delle descrizioni di rifiuti trovate nel Catalogo Europeo dei Rifiuti.

Le sezioni del **Modulo Base da B8 a B11** sono relative all'illustrazione di vari **requisiti informativi relativi ai rapporti con i dipendenti** e permettono alle imprese di rendicontare in modo trasparente e coerente le pratiche lavorative, la salute e sicurezza dei lavoratori, la retribuzione e formazione, e gli impatti sulle comunità interessate ed i consumatori, in linea con i principi di sostenibilità e responsabilità sociale.

Secondo la **sezione B8 - “Caratteristiche Generali della Forza Lavoro”**, l'impresa deve comunicare il numero totale dei dipendenti in equivalenti a tempo pieno (FTE – Full Time Equivalent) o fornire un conteggio diviso per tipo di contratto di lavoro (temporaneo o permanente), genere e Paese (se applicabile).

L'equivalente a tempo pieno e il conteggio totale dei dipendenti possono essere calcolati e presentati secondo le definizioni standard, tenendo conto delle ore lavorate effettive, mentre le informazioni sui tipi di contratto, sul genere e sulla distribuzione geografica dei dipendenti possono essere presentate in tabelle che facilitano la comprensione dei dati.

Con riferimento al requisito informativo **B9 - “Salute e Sicurezza della Forza Lavoro”**, si devono fornire informazioni sul numero e sul tasso di incidenti lavorativi registrabili e sul numero di decessi risultanti da infortuni o malattie professionali.

La guida applicativa indica le modalità di calcolo del tasso di Incidenti lavorativi registrabili, ottenuto dividendo il numero di incidenti per il totale delle ore lavorate nell'anno, moltiplicato per 200.000, assumendo che tale ultimo valore sia il risultato del numero di ore complessivamente lavorate da 100 dipendenti (n. 2.000 ore anno ciascuno), mentre il numero dei decessi risultanti da infortuni o malattie

professionali deve essere considerato separatamente, tenendo conto delle specificità del lavoro a distanza, dei viaggi di lavoro e delle malattie mentali legate al lavoro.

La successiva **sezione B10 – “Retribuzione, Contrattazione Collettiva e Formazione della Forza Lavoro”**, comprende le informazioni relative ai seguenti aspetti:

- il rapporto tra il salario d'ingresso e il salario minimo, quando una parte significativa dei dipendenti è retribuita in base a norme sui salari minimi;
- la percentuale di divario retributivo tra dipendenti di genere femminile e maschile, omettendo questa informazione se il numero dei dipendenti è inferiore a 150 unità;
- la percentuale di dipendenti coperti da accordi di contrattazione collettiva;
- il numero medio annuo di ore di formazione per dipendente, suddiviso per genere, relative allo sviluppo di competenze.

In particolare, secondo la guida applicativa, il calcolo del Divario Retributivo di genere si calcola come la differenza percentuale tra la retribuzione media oraria lorda dei lavoratori di genere differente, mentre la percentuale di dipendenti coperti da accordi di contrattazione collettiva si ottiene dividendo il numero di dipendenti coperti per il totale dei dipendenti, moltiplicato per 100.

Infine, con riferimento alle informazioni della successiva **sezione B11 – “Lavoratori nella Catena del Valore, Comunità Interessate, Consumatori e Utenti Finali”**, l'impresa può descrivere se ha un processo per identificare i lavoratori nella catena del valore, le comunità interessate dalle attività di gestione, i consumatori e gli utenti finali che sono o potrebbero essere colpiti negativamente dalla gestione aziendale. In tal caso, l'impresa può descrivere il processo e i tipi di impatti, comprese le loro origini e i gruppi interessati.

Da ultimo, la **sezione B12** si riferisce alle informazioni in merito a **condanne e sanzioni per Corruzione e Concussione**, che, qualora si siano verificate nel periodo di rendicontazione, devono essere debitamente illustrate dall'impresa.

In particolare, secondo la guida applicativa, le condanne per violazione delle leggi anticorruzione e concussione si riferiscono a qualsiasi sentenza di un tribunale penale contro un individuo o un'impresa per un reato penale relativo a tali reati e registrate nel casellario giudiziale dello Stato membro dell'Unione Europea che ha emesso la condanna.

Con riferimento alle sanzioni derivanti dalla violazione di tali leggi, si devono inoltre illustrare le eventuali sanzioni pecuniarie obbligatorie comminate da un tribunale, da una commissione o da altra autorità governativa, e versate al competente organo impositivo (Ministero del Tesoro, delle Finanze o organo equivalente).

Il Modulo descrittivo - Politiche, Azioni e Obiettivi (PAT)

Il Modulo descrittivo - Politiche, Azioni e Obiettivi (PAT) include la **definizione di materialità finanziaria e di impatto e richiede l'esecuzione di un'analisi di materialità** per decidere quali tra le questioni di sostenibilità elencate nell'AR 16 dell'ESRS 1 nel Set 1 siano rilevanti per l'impresa e debbano essere oggetto di rendicontazione.

Questo permetterà agli utenti di **comprendere per quali questioni materiali di sostenibilità l'impresa non ha definito i relativi Piani, Azioni ed Obiettivi**. Il modulo si basa sull'elenco delle “Questioni di sostenibilità” utilizzate nel primo set dei principi ESRS, per fornire una rappresentazione equilibrata e affidabile di ciò che l'azienda sta facendo per affrontare le stesse.

Tuttavia, per motivi di proporzionalità, questo modulo richiede la rendicontazione **solo dei PAT che l'azienda ha effettivamente implementato** e non richiede informazioni in caso l'impresa non li abbia ancora formulati in relazione a questioni di sostenibilità rilevanti. In altre parole, pertanto, EFRAG prevede che questo modulo sia utilizzato da aziende che hanno già intrapreso il percorso verso la sostenibilità e che hanno PAT in essere da descrivere.

Nella preparazione del proprio Report di sostenibilità, con l'utilizzo del Modulo descrittivo PAT e/o del Modulo dei Partner Commerciali, l'impresa deve attenersi ad una serie di principi generali.

È essenziale che le informazioni riportate nel Report di sostenibilità redatto in ossequio alla bozza VSME **siano coerenti con quelle presentate nei bilanci finanziari** dello stesso periodo amministrativo, promuovendo una comprensione integrata dei dati attraverso riferimenti incrociati appropriati, specialmente quando l'impresa redige anche bilanci finanziari e altri resoconti normativi.

Si definiscono altresì gli orizzonti temporali di riferimento per le informazioni, stabilendo che il breve termine corrisponde a un anno, il medio termine varia da due a cinque anni, mentre il lungo termine si estende oltre i cinque anni.

Il Documento in bozza chiarisce inoltre come identificare le questioni di sostenibilità rilevanti, o “materiali”, che devono quindi essere riportate.

La materialità si riferisce all'importanza che una questione di sostenibilità e le relative informazioni rivestono per l'impresa. Per analisi di materialità si intende pertanto il processo attraverso il quale si individuano le questioni di sostenibilità da comunicare, basandosi sulla lista delle questioni di sostenibilità indicata nell'elenco riportato in calce al paragrafo 16 dei Requisiti Applicativi dell'Appendice A del principio ESRS 1.

Questo processo è cruciale per valutare gli impatti dell'impresa su persone e ambiente, oltre ai rischi finanziari e alle opportunità derivanti dalle questioni di sostenibilità, facilitando l'impresa nel minimizzare o evitare impatti negativi, migliorare i prodotti o servizi esistenti o svilupparne di nuovi che affrontano sfide ambientali o sociali.

Nella valutazione della materialità di una questione di sostenibilità, si devono considerare due dimensioni: **l'importanza dell'impatto e la materialità finanziaria**, secondo l'approccio noto come analisi della doppia materialità.

Tale analisi aiuta l'impresa a ridurre i costi operativi, evitare multe, contenziosi e danni reputazionali, comprendendo i rischi finanziari legati alle questioni di sostenibilità.

Dalla prospettiva dell'impatto, una questione di sostenibilità deve essere riportata quando genera conseguenze significative, includendo sia gli impatti attuali o potenziali a breve, medio e lungo termine (secondo la scansione temporale sopra riportata per ciascuno di questi ambiti) su persone o ambiente, sia gli impatti legati alla gestione, al sistema di prodotti/servizi dell'impresa, alle sue relazioni commerciali, nonché a quelli che derivano dalle attività dei fornitori.

Per determinare se un impatto negativo attuale è significativo, l'impresa deve considerare la gravità dell'impatto su persone e ambiente, basata sulla scala, l'ampiezza e il carattere irrimediabile dell'impatto. Per gli impatti potenziali, devono essere considerati sia la gravità che la probabilità di occorrenza, dando priorità alla gravità dell'impatto sui diritti umani rispetto alla sua probabilità.

Dal punto di vista finanziario, una questione di sostenibilità è materiale se riguarda rischi finanziari che potrebbero ragionevolmente avere effetti finanziari significativi sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico, sui flussi di cassa, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale dell'impresa a breve, medio o lungo termine.

Oltre alla gestione operativa dell'impresa, si dovrebbero considerare anche le questioni di sostenibilità legate alle relazioni commerciali dell'impresa con altre aziende. Gli impatti materiali generati dall'impresa costituiscono generalmente una fonte di rischio finanziario, ma l'impresa deve anche considerare rischi non necessariamente legati ai suoi impatti materiali.

Le dipendenze da risorse naturali e sociali possono generare rischi finanziari ed influenzare la capacità dell'impresa di continuare a utilizzare o ottenere le risorse necessarie nei suoi processi aziendali, così come la qualità e il prezzo di tali risorse, e possono anche influenzare la capacità dell'impresa di mantenere relazioni commerciali a termini accettabili.

Nella determinazione della materialità di un rischio finanziario, l'impresa deve valutare la probabilità, la natura e la potenziale ampiezza degli effetti finanziari sull'impresa.

Il principio **specifica altresì il ruolo degli stakeholder**, ovvero degli individui o dei gruppi che possono influenzare o essere influenzati dalle attività dell'impresa, nel processo di analisi della materialità.

Esistono due principali gruppi di *stakeholder*:

- gli **stakeholder interessati**, che possono essere positivamente o negativamente influenzati dalle attività dell'impresa e dalle sue relazioni commerciali;
- gli **utenti del rapporto di sostenibilità**, che comprendono fra gli altri investitori, finanziatori, partner commerciali, partner sociali e organizzazioni della società civile.

L'impresa può coinvolgere gli *stakeholder* nella sua analisi di materialità per scoprire quali questioni di sostenibilità sono più importanti per loro, considerando solo le opinioni degli *stakeholder* più rilevanti.

Venendo all'analisi del contenuto, nel Modulo descrittivo di Politiche, Azioni e Obiettivi (PAT), le **imprese sono tenute a comunicare cinque tipi di requisiti informativi essenziali**:

1. *Strategia e Modello di Business Relativi alla Sostenibilità*: l'impresa deve delineare gli elementi chiave della propria strategia e del modello di business, includendo una descrizione dei principali gruppi di prodotti/servizi offerti, dei mercati significativi in cui opera (B2B, all'ingrosso, al dettaglio, paesi), delle principali relazioni commerciali (come fornitori chiave, canali di distribuzione e consumatori) e, se applicabili, degli elementi chiave della strategia che si ricollegano o influenzano le questioni di sostenibilità.
2. *Questioni di Sostenibilità materiali*: l'impresa deve dare informazioni circa le questioni di sostenibilità materiali risultanti dalla propria analisi di materialità, fornendo una breve descrizione di ciascuna questione e di come queste impattino su persone e ambiente, quali siano gli effetti attuali e potenziali sulla Situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico, nonché gli effetti sulle attività e sulla strategia dell'impresa.
3. *Gestione delle Questioni di Sostenibilità Materiali*: l'impresa deve comunicare come gestisce le questioni di sostenibilità materiali, descrivendo le politiche o azioni adottate per prevenire, mitigare, rimediare agli impatti negativi attuali o potenziali e affrontare i rischi finanziari ad esse connessi. Inoltre, deve descrivere gli obiettivi delle politiche, l'ambito di applicazione, i gruppi di *stakeholder* interessati, eventuali riferimenti a *standard* o iniziative di terze parti e i *target* utilizzati per monitorare l'implementazione delle politiche e il progresso ottenuto.
4. *Principali stakeholder*: nel caso in cui l'impresa interagisca con gli *stakeholder*, può fornire informazioni sulle categorie di stakeholder considerate e una breve descrizione delle attività di coinvolgimento.
5. *Governance e Responsabilità in Relazione alle Questioni di Sostenibilità*: l'impresa deve descrivere la propria *governance* e le responsabilità relative alle questioni di sostenibilità, illustrando i ruoli e le responsabilità dell'organismo di *governance* aziendale più elevato o degli individui incaricati di gestire le questioni di sostenibilità all'interno dell'impresa.

Questi requisiti informativi consentono alle imprese di comunicare in modo trasparente le proprie politiche, azioni e obiettivi in materia di sostenibilità, fornendo agli *stakeholder* una visione chiara degli sforzi intrapresi per affrontare le questioni di sostenibilità rilevanti.

Il Modulo dei Partner commerciali

Questo modulo mira a **soddisfare le richieste di dati che l'impresa riceve o prevede di ricevere da finanziatori, investitori e clienti aziendali, i quali richiedono dati sulla sostenibilità dai loro fornitori**. Inoltre, queste informazioni aggiuntive riflettono gli obblighi specifici dei partecipanti al mercato finanziario secondo le leggi e regolamentazioni pertinenti comprende le metriche richieste dai partecipanti al mercato finanziario (Tabella 1 PAI SFDR, Pilastro 3), e sono rilevanti anche per i partner commerciali nell'analisi del profilo di sostenibilità dell'impresa come fornitore o potenziale fornitore.

Il documento EFRAG ipotizza (previa verifica durante il periodo di consultazione) che le informazioni richieste dal Regolamento UE sulla Finanza Sostenibile possano soddisfare le esigenze informative sia delle banche che delle altre imprese interessate, considerando i principali effetti negativi (PAI, acronimo di Principal Adverse Impacts) sui fattori di sostenibilità di cui al citato Regolamento come indicatori per gestire il profilo di sostenibilità dei clienti delle PMI (banche/investitori) e dei fornitori (aziende).

Nel Modulo dei Partner Commerciali, è richiesta un'analisi di materialità, come descritto nei paragrafi dal

42 al 57. L'impresa deve divulgare le questioni di sostenibilità materiali risultanti dalla propria analisi di materialità, sempre basandosi sull'elenco fornito nell'Appendice A del principio ESRS 1, al paragrafo 16 dei Requisiti Applicativi.

Se una PMI non adotta il Modulo descrittivo - PAT, ma applica il modulo dei Partner Commerciali, deve riportare l'elenco delle questioni materiali di cui sopra, riportando le metriche del modulo se applicabili o se considerate materiali.

EFRAG precisa che, data la complessità dell'analisi di materialità, emersa nei primi riscontri al documento, questo approccio sarà testato durante la consultazione pubblica, includendo le conseguenze della medesima sull'assetto definitivo dei dati da indicare nel Modulo dei Partner Commerciali.

Nel Modulo dei Partner Commerciali, le imprese sono tenute a comunicare **undici requisiti informativi essenziali, accompagnati dalle relative istruzioni applicative**, che sono di seguito indicati:

1. *Ricavi da Settori Specifici*: le imprese devono indicare se operano in settori controversi come armi, tabacco, combustibili fossili o produzione chimica, specificando i relativi ricavi. Le linee guida sottolineano l'importanza di dichiarare l'attività in questi settori data la loro rilevanza per i rischi di sostenibilità nel settore finanziario.
2. *Rapporto di Diversità di Genere nell'Organo di Governance*: le imprese devono divulgare il rapporto di diversità di genere nel proprio organo di *governance*. Le istruzioni specificano che l'organo di *governance* è l'autorità decisionale più alta dell'azienda e che il rapporto di diversità di genere si calcola come rapporto medio tra dipendenti di genere differente.
3. *Obiettivi di Riduzione delle Emissioni di GHG*: se l'impresa ha stabilito obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, deve fornire i suoi obiettivi per le emissioni Scope 1 e 2, includendo le emissioni Scope 3 solo se precedentemente rilasciate e se l'impresa ha stabilito obiettivi di riduzione delle stesse. Le linee guida chiariscono che un obiettivo di riduzione delle emissioni di GHG rappresenta un impegno a ridurre le emissioni future rispetto a un anno base e che le riduzioni possono essere conseguite attraverso varie strategie, escludendo rimozioni ed emissioni evitate.
4. *Inquinamento di aria, acqua e suolo*: le imprese devono comunicare i tipi e le quantità di inquinanti emessi nelle loro operazioni, qualora tali informazioni siano già richieste per legge o da un Sistema di Gestione Ambientale come l'EMAS. Le linee guida specificano che questa esigenza si applica generalmente a imprese che gestiscono impianti industriali soggetti alla Direttiva sulle Emissioni Industriali (IED – *Industrial Emissions Directive*), con dati pubblicamente disponibili nel Registro Europeo delle Emissioni e del Trasferimento di Inquinanti (E-PRTR).
5. *Piano di Transizione per la Mitigazione del Cambiamento Climatico*: le imprese devono delineare un insieme di azioni presenti e future intese ad allineare il modello di business, la strategia e le operazioni dell'impresa con l'obiettivo globale di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, sostenuto da un obiettivo di riduzione delle emissioni di GHG compatibile con tale obiettivo. Un piano di transizione credibile dovrebbe identificare responsabilità e ruoli chiari, essere integrato nella strategia e nella pianificazione finanziaria dell'impresa, includere informazioni su leve e percorsi di decarbonizzazione, e consentire revisioni regolari.
6. *Rischi Fisici derivanti dal Cambiamento Climatico*: le imprese devono divulgare gli effetti finanziari prevedibili che i rischi fisici derivanti dal cambiamento climatico possono avere sull'azienda, solo se la stessa si espone a rischi fisici materiali. Questo include l'ammontare monetario e la percentuale degli asset totali soggetti a rischi fisici materiali, la proporzione di asset a rischio mitigati dalle azioni di adattamento al cambiamento climatico, e la localizzazione degli asset significativi interessati.
7. *Rifiuti Pericolosi e/o Radioattivi*: nel caso in cui l'impresa generi rifiuti pericolosi e/o radioattivi, deve comunicare la quantità totale generata. Le linee guida precisano che il rifiuto radioattivo può essere presente in una varietà di situazioni e che la quota di rifiuto radioattivo dell'impresa viene calcolata come percentuale del totale dei rifiuti pericolosi riportati nel Modulo Base B7.
8. *Allineamento con Strumenti Riconosciuti a Livello Internazionale*: le imprese devono indicare se le loro politiche relative alla propria forza lavoro sono allineate con strumenti internazionalmente

riconosciuti, come i Principi Guida delle Nazioni Unite su Impresa e Diritti Umani. Le linee guida suggeriscono di rappresentare come l'impresa gestisce gli impatti negativi attuali e potenziali sui diritti umani delle persone, incluso il fatto che la stessa abbia posto in essere politiche che si impegnano a rispettare i diritti umani e del lavoro come definiti dai Principi Guida delle Nazioni Unite, dalla Dichiarazione dell'ILO (acronimo di *International Labour Organization*) sui principi e diritti fondamentali nel lavoro e dalle Linee Guida dell'OCSE per le Imprese Multinazionali.

9. *Processi per Monitorare la Conformità e Meccanismi per Affrontare le Violazioni*: le imprese devono rendere noto se hanno processi in atto per monitorare la conformità con le Linee Guida dell'OCSE per le Imprese Multinazionali e con i Principi Guida delle Nazioni Unite su Impresa e Diritti Umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nelle otto convenzioni fondamentali dell'ILO. Le linee guida suggeriscono di descrivere come la politica sui diritti umani dell'impresa preveda processi per identificare, prevenire, mitigare e rendere conto di come l'impresa affronti i suoi impatti negativi sui diritti umani.
10. *Violazioni delle Linee Guida dell'OCSE per le Imprese Multinazionali o dei Principi Guida delle Nazioni Unite*: le imprese devono indicare se ci sono state violazioni dei Principi Guida delle Nazioni Unite su Impresa e Diritti Umani, della Dichiarazione dell'ILO sui principi e diritti fondamentali nel lavoro o delle Linee Guida dell'OCSE per le Imprese Multinazionali riguardanti la propria forza lavoro durante l'anno di rendicontazione. Le linee guida indicano che, se applicabile, l'impresa deve divulgare eventuali violazioni dei diritti umani verificatesi durante l'anno di rendicontazione.
11. *Equilibrio vita privata e Lavoro*: le imprese sono tenute a rappresentare la percentuale dei propri dipendenti che hanno diritto o che hanno usufruito di congedi familiari, con una suddivisione per genere. I congedi familiari includono maternità, paternità, parentale e per assistenza. Le linee guida specificano che l'impresa deve menzionare separatamente la percentuale di dipendenti che possono e che hanno usufruito di congedi familiari nell'anno di rendicontazione, con una suddivisione per genere, utilizzando la stessa metodologia impiegata per le metriche sociali nel Modulo Base per garantire coerenza.
12. *Numero di Apprendisti*: se applicabile, le imprese devono specificare il numero di apprendisti nel periodo di rendicontazione. Le linee guida precisano che il numero di apprendisti si riferisce al numero di apprendisti che lavorano nell'impresa durante l'anno di rendicontazione, basato sulle definizioni e gli schemi nazionali applicabili agli apprendistati.

Conclusioni

L'analisi del principio EFRAG evidenzia l'intento di predisporre un *framework* semplificato per il *reporting* di sostenibilità delle PMI europee, introducendo *standard* semplificati e considerazioni specifiche per la redazione del *reporting* di sostenibilità di queste imprese, da redigere su base volontaria, con la necessaria coerenza fra le informazioni semplificate delle PMI ed i principi ESRS per le imprese soggette alla CSRD.

Tuttavia, la reale efficacia di tali misure nel ridurre la complessità e gli oneri amministrativi per le PMI non quotate rimane incerta, soprattutto alla luce della mole di informazioni da rendere anche con riferimento alla sola redazione del Modulo base di rendicontazione previsto dal principio in bozza.

L'efficacia delle misure proposte dall'EFRAG per la redazione del *reporting* di sostenibilità delle PMI non quotate dipenderà significativamente dal risultato della consultazione pubblica in corso, nonché dall'analisi dei questionari informativi e dei *test* sul campo che si svolgeranno nel corso della stessa.

È auspicabile che le attività di testing forniscano indicazioni concrete per affinare ulteriormente il contenuto dello Standard in bozza, garantendo che esso sia effettivamente pragmatico ed attuabile per le PMI, in modo tale da garantire l'ottimizzazione degli oneri di *reporting* di sostenibilità per queste imprese e da supportare, nel contempo, i fabbisogni informativi degli interlocutori di queste imprese anche nell'ottica del rilascio delle informazioni necessarie alla redazione del loro *reporting* di sostenibilità quali principali *players* della catena del valore in cui le PMI si trovano ad operare come sub-fornitori.

Il ruolo del revisore dell'informativa di sostenibilità: competenze e metodologia

di PierMario Barzaghi, estratto da Modulo24 Bilancio, 6 febbraio 2024, n. 1, p. 30

Con le scadenze normative che incombono solo il 25% delle aziende si sente pronto a far attestare in modo indipendente i dati ESG. Proprio con queste nuove tematiche, tra cui le nuove normative in materia di reporting, che stanno ridisegnando le operazioni commerciali in tutto il mondo, le aziende devono essere pronte a far attestare i propri dati ESG che incidono su almeno cinque aree: governance, competenze, gestione dei dati, tecnologia digitale e catena del valore.

Con l'evoluzione delle aspettative del mercato e degli stakeholder e con l'imposizione di obblighi di rendicontazione, le informazioni ESG pubblicate dalle aziende devono essere accurate, affidabili e complete per dare fiducia a tutte le parti interessate, non solo gli investitori.

Il contesto e le aspettative degli stakeholder

Tradizionalmente, solo le informazioni finanziarie sono soggette a una verifica indipendente, ma le organizzazioni sono sempre più alla ricerca di garanzie su un ampio numero di informazioni misurabili e attuabili. Gli investitori e gli altri *stakeholder* richiedono maggiori informazioni sull'azione per il clima, la sostenibilità, la governance e le questioni sociali, che forniscono una visione olistica dell'organizzazione, e le informazioni devono essere accurate per poter essere attendibili.

L'attestazione ESG richiede **lo stesso rigore richiesto per la revisione del bilancio**, inclusa la comprensione dello stretto legame tra informazioni finanziarie e di sostenibilità e i revisori dell'informativa di sostenibilità dovrebbero avere lo stesso livello di comprensione profonda del modello di business di un'azienda che è richiesto per la revisione delle informazioni finanziarie.

Ci troviamo di fronte a **cinque fasi per prepararsi all'attestazione di sostenibilità**:

- **identificare e comprendere gli standard** di rendicontazione ESG applicabili;
- **costruire una solida governance di sostenibilità**, identificare i *target* e sviluppare le giuste competenze;
- **identificare le informazioni di sostenibilità applicabili** e i requisiti dei dati tra le varie funzioni;
- **digitalizzare i processi** dei dati di sostenibilità e garantirne l'alta qualità;
- **collaborare con la catena del valore** per raccogliere le informazioni di sostenibilità.

Un'informativa societaria di qualità è il **perno dei mercati dei capitali** che consente agli investitori e agli *stakeholder* di prendere decisioni informate ed è la base su cui poggiano il nostro sistema finanziario e i mercati dei capitali.

Ora, la situazione comincia a diventare più complessa, poiché la portata delle informazioni utili per le decisioni si espande fino a includere i temi di sostenibilità e i decisori si baseranno su un **mosaico di informazioni sempre più integrato**. Si tratta di un fenomeno che sta arrivando rapidamente: ad esempio, a giugno l'*International Sustainability Standards Board* (ISSB) ha emanato i primi *standard*

per la rendicontazione della sostenibilità e a dicembre il Parlamento Europeo ha adottato gli *European Sustainability Reporting Standards*.

Questo è un momento importante per riflettere sulle responsabilità che i revisori e le aziende hanno per contribuire a garantire una rendicontazione di qualità: quali principi guida dovrebbero essere di riferimento?

La responsabilità dei revisori

Da tempo i revisori dei conti supportano l'interesse pubblico fornendo una garanzia indipendente sull'informativa finanziaria delle società. Col tempo, il reporting di sostenibilità dovrebbe essere soggetto alla stessa qualità e allo stesso rigore delle informazioni finanziarie, poiché avrà un impatto integrato sulle decisioni degli investitori.

Per questo motivo, i revisori e qualsiasi altro fornitore di attestazioni ESG devono operare secondo **standard elevati e coerenti ed essere soggetti alle stesse regole di qualità e coerenza**, chiunque essi siano. Ad esempio, i requisiti relativi alla formazione di base, alla conoscenza degli standard pertinenti, alla formazione professionale continua, ai sistemi di gestione della qualità e alla supervisione indipendente devono essere applicati in modo coerente a tutti i fornitori di attestazione, grandi o piccoli che siano. I revisori devono essere all'altezza della sfida, investendo negli strumenti e nelle tecniche necessarie e sviluppando le competenze e l'esperienza dei loro team, comprese, ove necessario, le partnership con fornitori di servizi di nicchia legati all'agenda della sostenibilità.

La responsabilità delle aziende

Anche le aziende hanno responsabilità specifiche e di vitale importanza. Solo loro possono **definire gli obiettivi di sostenibilità e implementare i sistemi**, i processi, i controlli e la governance che sono fondamentali per prevenire le inesattezze rilevanti nell'informativa ESG, piuttosto che rilevarle.

Molte delle economie più importanti impongono questa responsabilità richiedendo all'alta direzione o agli amministratori di una società di attestare che la società ha **mantenuto controlli interni efficaci sull'informativa finanziaria** (ICOFR). Nelle società più grandi, un revisore contabile verifica in modo indipendente se sono stati effettivamente mantenuti controlli interni efficaci.

È auspicabile l'espansione di questo approccio e a supporto di questa tesi gli studi accademici e l'esperienza reale di due decenni dimostrano che **l'enfaticizzazione e l'applicazione della responsabilità del redattore per l'ICOFR possono migliorare la qualità della revisione contabile e ridurre significativamente il costo del capitale delle società**; è tuttavia importante la scalabilità di tale approccio.

Come per altre forme di rendicontazione non finanziaria, le società quotate saranno tenute a **mantenere controlli e procedure per garantire che le informazioni ESG siano contabilizzate**, elaborate, sintetizzate e comunicate in modo tempestivo. Le società, in particolare quelle già soggette alla normativa ICOFR e in linea con quanto richiesto dalla CSRD, dovranno andare oltre e implementare controlli interni che mettano la qualità del loro reporting di sostenibilità sullo stesso piano di quello finanziario e oggetto di attestazione da parte del dirigente preposto anche all'informativa ESG.

La scelta del mercato e l'ambito di applicazione

Vi sono poi importanti questioni relative a **chi potrebbe svolgere l'attività di attestazione**. Le aziende possono nominare chi ritengono più adatto per la revisione, sia che si tratti di più soggetti che di un unico professionista.

Tuttavia, la **presenza di un'unica società di revisione** presenta notevoli vantaggi in termini di qualità e di efficienza. La possibilità di vedere il quadro completo dei settori finanziario e non finanziario porta a un'attestazione migliore, più coordinata, in linea con il concetto di reporting integrato. Prestiamo attenzione ai seguenti punti:

- i revisori dei bilanci sono da tempo chiamati dagli operatori di mercato a **fornire lettere di “conforto” e altre garanzie quando le società raccolgono capitali o emettono nuove azioni**. In questo

modo si riconosce che le conoscenze acquisite nella revisione contabile possono ridurre in modo unico il rischio per gli utenti derivante da una rendicontazione adiacente;

- gli *stakeholder* e gli investitori desiderano una migliore rendicontazione di sostenibilità per poter valutare in modo più efficiente i rischi e le opportunità delle aziende e possono essere identificate le questioni relative a svalutazioni, accantonamenti e altri impatti sul bilancio; ecco che **un unico revisore è nella posizione migliore per verificare che il reporting aziendale integrato sia coerente**;
- gli stessi sistemi ERP saranno utilizzati per la preparazione delle informazioni finanziarie e di sostenibilità. Il revisore dovrebbe comprendere tali sistemi, processi, controlli e governance al fine di **valutarne la qualità e la conformità alle regole di reporting**;
- i revisori di sostenibilità devono essere **adeguatamente indipendenti e obiettivi** rispetto alle società per le quali forniscono tale attestazione, l'indipendenza è da tempo il fondamento della professione di revisore contabile e tale assicurazione è soggetta ai requisiti del nuovo ISQM- 1, che disciplina il sistema di gestione della qualità.

La normativa UE di riferimento

La CSRD modifica e integra l'art. 34 della *Direttiva Accounting* (Direttiva (UE) 2013/34) in materia di revisione e attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità.

La principale modifica riguarda l'introduzione di un'attestazione dei revisori sulla rendicontazione di sostenibilità, sotto forma di *limited assurance* sulla conformità della stessa rispetto a:

- prescrizioni della Direttiva;
- principi di rendicontazione di sostenibilità;
- procedure adottate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo i principi di rendicontazione;
- obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità;
- obblighi di informativa previsti dall'art. 8 del Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento Tassonomia).

La CSRD va inoltre ad integrare l'art. 1 della *Direttiva Audit* (Direttiva 2006/43/CE) includendo l'attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità.

Le principali **integrazioni sulle abilitazioni necessarie per il rilascio di tale attestazione** di conformità sono:

- Esame di idoneità professionale (art. 7): deve garantire il livello necessario di conoscenze teoriche delle materie relative all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e la capacità di applicare concretamente tali conoscenze;
- Controllo delle conoscenze teoriche (art. 8): deve avere come oggetto almeno le seguenti materie: a) obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità; b) analisi della sostenibilità; c) procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità; d) obblighi legali e principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità;
- Tirocinio (art. 10): almeno otto mesi del tirocinio riguardano l'attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità o altri servizi relativi alla sostenibilità;
- Revisori abilitati anteriormente al 1° gennaio 2024 (art. 14-*bis*): se già abilitati non sono soggetti ai nuovi obblighi in materia di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità. Se sono oggetto di procedura di abilitazione al 1° gennaio 2024, non sono soggetti ai nuovi obblighi, a patto che la procedura si concluda entro il 1° gennaio 2026. In entrambi i casi, i revisori dovranno fare in modo di acquisire le conoscenze necessarie in tema di rendicontazione di sostenibilità.

Principi di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità

Viene introdotto un nuovo art. 26 bis della *Direttiva Audit* (Direttiva 2006/43/CE), in materia di principi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Le principali novità prevedono che:

- il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità sia svolto conformemente ai principi di attestazione della conformità adottati dalla Commissione;
- la Commissione adotti, entro il 1° ottobre 2026, atti delegati per fornire principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità;
- la Commissione valuti, entro il 1° ottobre 2028, se sia fattibile il passaggio da una limited assurance ad un livello di ragionevole sicurezza, adottando, nel caso di valutazione positiva, principi di attestazione finalizzati ad acquisire tale livello di ragionevole sicurezza sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità

Viene introdotto un nuovo art. 28-bis della Direttiva Audit (Direttiva 2006/43/CE), in materia di relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Le principali novità prevedono che la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità sia predisposta **conformemente alle regole poste con i principi di attestazione della conformità adottati dalla Commissione** o, in attesa dell'adozione di tali principi di attestazione da parte della Commissione, conformemente ai principi nazionali di attestazione (ai sensi dell'art. 26-bis).

Inoltre, viene introdotto un nuovo art. 27-bis della Direttiva Audit (Direttiva 2006/43/CE), in materia di attestazione consolidata della conformità della rendicontazione di sostenibilità, che riporta previsioni di coordinamento tra i diversi revisori, anche di Paesi terzi, delle entità che costituiscono il gruppo, sancendo che la piena responsabilità della relazione di attestazione consolidata ricada sul revisore del gruppo.

Sistemi di controllo di qualità e sanzioni

Viene modificato l'art. 29 della Direttiva Audit (Direttiva 2006/43/CE), in materia di sistemi di controllo di qualità.

Le principali modifiche riguardano **l'integrazione della formazione e delle esperienze professionali** delle persone che effettuano i controlli di qualità, includendo anche le materie connesse a rendicontazione di sostenibilità, attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o altri servizi relativi alla sostenibilità.

Vengono, inoltre, modificati gli art. 30 e 30 bis della Direttiva Audit (Direttiva 2006/43/CE), in materia rispettivamente di sistemi di indagine e sanzioni e di poteri sanzionatori, al fine di includervi anche le attività relative all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Qualità del lavoro di revisione

Un ulteriore approfondimento potrebbe riguardare le modalità con cui il professionista **può ottenere elementi probativi sufficienti e appropriati** in merito alle informazioni sulla sostenibilità fornite da una società nella più ampia catena del valore. Nonostante i requisiti di rendicontazione previsti dal principio proposto favoriscano la trasparenza delle relazioni di attestazione, al fine di migliorare la comprensione delle responsabilità del professionista e della natura dell'attestazione fornita, potrebbero essere utili delle linee guida per aiutare il professionista a determinare in modo appropriato le implicazioni di alcune questioni nella relazione di attestazione.

In particolare, risulta di fondamentale importanza l'applicazione del principio proposto nel rispetto del Codice dell'*International Ethics Standards Board for Accountants* (IESBA) e che i revisori siano soggetti all'*ISQM 1, Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements*, o a requisiti "almeno altrettanto stringenti".

Sostenibilità, impegni in bilancio solo con un'effettiva obbligazione

di Franco Roscini Vitali, estratto da *Il Sole 24 Ore*, 1 febbraio 2024, *NORME E TRIBUTI*, p. 28

Gli impegni delle imprese in materia di sostenibilità sono rilevati in bilancio soltanto quando si traducono in atti concreti che comportano l'insorgere di un'effettiva obbligazione. È il contenuto della pronuncia dell'Ifrs Interpretation committee pubblicata dall'Organismo italiano di contabilità (Oic) dopo che il Consiglio di amministrazione ha esaminato l'interpretazione del citato organismo dello Iasb incaricato di interpretare i principi contabili internazionali.

Gli impegni delle imprese in materia di sostenibilità sono rilevati in bilancio soltanto quando si traducono in atti concreti che comportano l'insorgere di un'effettiva obbligazione. È il contenuto della pronuncia dell'Ifrs Interpretation committee pubblicata dall'Organismo italiano di contabilità (Oic) dopo che il Consiglio di amministrazione ha esaminato l'interpretazione del citato organismo dello Iasb incaricato di interpretare i principi contabili internazionali. Una società ha presentato una richiesta di chiarimento per sapere **se l'impegno, dichiarato pubblicamente, a modificare il proprio processo produttivo al fine di ridurre le emissioni di gas serra comportasse l'iscrizione di una passività ai sensi del principio contabile internazionale IAS 37** che si occupa di accantonamenti, passività e attività potenziali. In aggiunta alla riduzione progressiva dei gas serra la società si è impegnata ad acquistare carbon credit per compensare le emissioni residue a partire da una certa data futura. Nella risposta, condivisa dall'OIC, l'organismo internazionale ha precisato che l'unica obbligazione che potenzialmente rileva per l'iscrizione di una passività è quella relativa agli impegni ad acquistare carbon credit, perché gli altri impegni sono relativi a investimenti che sono necessari per operare in futuro e che si presume siano profittevoli. Osserva l'*Interpretation committee* che, per iscrivere una passività in bilancio, è necessario che esista un'obbligazione derivante da un evento passato. L'iscrizione di una passività per acquisto di carbon credits è conseguenza dell'inquinamento prodotto dalla società, che, secondo la fattispecie rappresentata, avverrà solo in futuro. Pertanto, nel caso in esame, **nessuna passività deve essere iscritta in bilancio al momento dell'assunzione dell'impegno**. Il Consiglio ha condiviso come l'informazione finanziaria rifletta eventi e processi già maturati o in corso, mentre le **relazioni di sostenibilità, soprattutto impegni e circostanze futuri**. Inoltre, la prima è informata a proiezioni temporali generalmente inferiori a quelle prevalenti nell'informazione sulla sostenibilità; infatti, sebbene il lag temporale sia stato di recente ridotto (si pensi, ad esempio, alla rilevazione dei debiti), persiste ancora. In particolare, è stata ribadita la necessità di assicurare sempre un coordinamento tra i due pillar informativi. Nella stessa riunione l'OIC ha approvato la risposta alla consultazione dell'EFRAG, organismo contabile europeo, sulle tre bozze di guide relative alla rendicontazione sulla sostenibilità e, inoltre, comunica l'avvenuta nomina del technical director di OIC Tommaso Fabi alla presidenza del gruppo di lavoro in tema di rilevazione dei ricavi per le società che operano in settori a tariffa regolamentata.

Falso in bilancio ambientale

di Gaetano Pecorella - Avvocato, Prof. Università di Milano

Costituisce reato il caso in cui le informazioni “non finanziarie” da comunicare per legge siano false o reticenti? È questo il quesito a cui cercherò di dare una risposta alla luce del D.Lgs. 30 dicembre 2016 n. 254 e quindi non considerando la direttiva UE 2022/246.

La direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE il 16 dicembre 2022 e dovrà essere recepita entro 18 mesi. L'art. 4, in particolare, è direttamente applicabile a tutti gli Stati membri.

Nessuna novità, comunque, si rinviene nella direttiva per quel che riguarda il tema che mi sono posto: del resto anche la direttiva del 2014 contiene soltanto un pallido riferimento a strumenti efficaci e adeguati per far rispettare gli obblighi posti dall'Europa. Si legge, infatti, al n. 10 dei considerando: «Gli Stati membri dovrebbero assicurare l'esistenza di **strumenti efficaci e adeguati** atti a **garantire la comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario** da parte delle imprese, in conformità della presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano poste in essere procedure nazionali efficaci per far rispettare gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva e che tali procedure siano accessibili a tutte le persone fisiche e giuridiche che, in conformità del diritto nazionale, abbiano un interesse legittimo a garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva». È questo un primo indizio per ciò che riguarda gli aspetti penalistici del falso in bilancio ambientale, rispetto a ciò che andrò sostenendo nelle successive argomentazioni, e cioè **la non applicabilità dell'art. 2621 e ss. c.c. al bilancio sostenibile**.

Il decreto legislativo n. 254/2016

Il regime sanzionatorio è previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 254/2016 che, tuttavia, contiene **soltanto ipotesi di sanzioni amministrative che sono irrogate agli amministratori** dell'ente di interesse pubblico:

- che omettano di depositare presso il registro delle imprese le informazioni non finanziarie,
- che omettano di allegare alle stesse l'attestazione del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale e concernente la conformità delle informazioni contenute nella dichiarazione non finanziaria rispetto a quanto richiesto dal decreto,
- ovvero che abbiano depositato presso il registro delle imprese di carattere non finanziario redatta non in conformità delle norme del decreto.

Per l'aspetto che particolarmente qui interessa, è prevista l'irrogazione di una **sanzione** amministrativa per gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo qualora la dichiarazione di carattere non finanziario **contenga fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero** ovvero **ometta fatti materiali rilevanti** la cui informazione è prevista dal decreto, dell'art. 2621 ss. c.c., «**salva l'ipotesi in cui il fatto costituisca reato**».

I profili penali

È da questa clausola di sussidiarietà espressa che si deduce come **sia lo stesso legislatore a contemplare ipotesi di illeciti aventi natura anche penale**: questo, però, è soltanto un primo passo, donde la necessità di verificare se e quali fattispecie criminali siano concretamente suscettive di essere integrate dall'inadempimento o dalla violazione degli obblighi di informazione secondo criteri di verità e correttezza¹.

Le norme di riferimento andrebbero individuate negli art. 2621 ss. c.c., sia pure a una condizione. La possibilità della sussunzione nella fattispecie di falso in bilancio presenterebbe un **primo elemento incontroverso**, e cioè che le **dichiarazioni non finanziarie possono essere vere e proprie comunicazioni sociali**, poiché promanano direttamente dai vertici dell'impresa e veicolano nei confronti di una pluralità indeterminata di destinatari un preciso contenuto informativo riferibile a certi aspetti della situazione societaria, per poi venire inserite all'interno della relazione sulla gestione (o comunque alla medesima allegata)².

Ma – ed è questa la condizione – affinché la condotta comunicativa possa raggiungere la **soglia di rilevanza penale** è anche necessario:

- per un verso, che i **fatti materiali rilevanti riguardino la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo**;
- per altro verso, che l'agire dei soggetti agenti sia caratterizzato dal **dolo specifico** di conseguire per sé o per altri un **ingiusto profitto**.

Le “informazioni non finanziarie” false, tuttavia, dovrebbero riguardare **una porzione complessiva o oltremodo significativa** della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società: possono rientrare nell'ambito di applicazione degli art. 2621 ss. c.c. esclusivamente le rappresentazioni di situazioni di fatti dotati di **un significato economico in grado di incidere sul valore dell'impresa**³.

Non si può condividere questa argomentazione, per quanto prudente, perché non si tratta di un'interpretazione estensiva dell'art. 2621 ss. c.c., bensì di una evidente **applicazione analogica** in *malam partem* di tali norme, in contrasto con il principio di legalità.

È doveroso, però, tener conto della **clausola di sussidiarietà**, che ci dice che la falsa attestazione nel bilancio sociale può costituire reato, nel senso che **può essere strumento per la commissione di un reato**: ma ciò non consente di fare ricorso al reato di false comunicazioni sociali.

Si può, anzitutto, formulare una semplice osservazione, se si vuole scontata, ma decisiva: regolamentando una materia ancora piuttosto nuova, e complessa, il legislatore, **ove avesse ritenuto applicabile l'art. 2621 ss. c.c., lo avrebbe detto chiaramente** invece di richiamare genericamente l'ipotesi di un qualsiasi reato.

La tesi sopra esposta, tra l'altro, **difficilmente si concilia con il principio di tassatività**, perché sostiene che **non tutte le informazioni “non finanziarie” false o reticenti** sarebbero riconducibili all'art. 2621 ss. c.c., ma solo quelle riguardanti “una posizione complessiva o oltremodo significativa della situazione economica, patrimoniale o finanziaria”: **sarà il giudice, quindi, a individuare caso per caso se ricorre**, o meno, questo elemento della fattispecie.

Infine, tra i documenti citati dall'art. 2621 ss. c.c. e il contenuto del bilancio sociale vi è una **distinzione di carattere semantico** che smentisce l'ipotesi che le “*dichiarazioni di carattere non finanziario*” siano riconducibili alle false comunicazioni sociali, ed è proprio la precisazione che **nel bilancio di sostenibilità non vanno incluse le dichiarazioni che abbiano un contenuto finanziario**: queste ultime vanno

1 G. P. ACCINNI, Rilevanza penale delle falsità nei cd. non financial statements?, in Riv. 231, fasc. 1, 2018, 46. Vedi anche V. ROCHIRA e L. MACRI, Bilancio di sostenibilità, dichiarare il falso ha rilevanza penale? Redazione Web, 26.7.2022, secondo cui le dichiarazioni non finanziarie possono essere considerate vere e proprie «comunicazioni sociali perché provengono dai vertici della società».

2 G. P. ACCINNI, op. cit., 49.

3 G. P. ACCINNI, op. cit., 51. Cfr. anche V. ROCHIRA e L. MACRI, op. loc. cit., secondo cui «Va da sé che tanto il fine di profitto quanto l'occasione economica, patrimoniale e finanziaria non possono che allontanare l'idea di reprimere con l'extrema ratio punitiva la falsità della dichiarazione non finanziaria ovvero del bilancio sociale, salvo che, appunto non abbiano diretto effetto falsificatorio della situazione economica, patrimoniale o finanziaria».

riportate tutte nel bilancio o nelle altre comunicazioni sociali; solo se presenti in tali documenti sono riconducibili al reato previsto dall'art. 2621 ss. c.c.

È rimasta la domanda che, in parte, ha guidato questa ricerca: a quale tipologia di illeciti fa riferimento l'art. 8, n. 4, del D.Lgs. n. 254/2016, con l'espressione: "salvo che il fatto costituisca reato"?

La falsificazione della dichiarazione di carattere non finanziario si presta ad essere uno strumento con il quale **si può trarre in inganno i soggetti interessati**, per esempio al fine di compiere i reati di **truffa o di appropriazione indebita**.

Una ipotesi di **particolare interesse** con riguardo alla condotta incriminata è la "**manipolazione del mercato**", di cui all'art. 185 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.), che realizza chi **diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari**. La norma – com'è evidente – è stata scritta con tutt'altra finalità: nondimeno può dare una copertura penale, a certe condizioni, alle dichiarazioni in campo ambientale e sociale.

Meglio sarebbe comunque se la **legge penale intervenisse con una disciplina sistematica del falso nelle dichiarazioni non finanziarie**.

Sostenibilità e attrazione delle risorse disponibili

di Laura Morini, Dottore Commercialista - Camera di Commercio Italiana degli Emirati Arabi Uniti

Le Imprese hanno davanti la sfida della crescita sostenibile per dovere etico e poter meglio intercettare e cogliere i benefici del Mercato. Le PMI stanno acquisendo nuovi strumenti dinamici in evoluzione, idonei al contesto di riferimento e posizionamento nazionale ed internazionale in cui operano. In questo contesto, la finanza agevolata è un asset importante.

La sfida della sostenibilità è un **obiettivo strategico** di crescente rilevanza per le Imprese italiane. Il tutto avviene in un contesto che oggi è più complesso che mai, con nuove sfide come l'aumento delle tariffe, dei prezzi e i ritardi nelle forniture, da un lato, e il rallentamento delle esportazioni verso l'Europa dell'Est dall'altro. In virtù della sua inclinazione internazionale, sia in termini di importazioni che di esportazioni, il nostro Paese è esposto agli effetti di questi sviluppi.

In questo momento critico, le istituzioni stanno cercando di rispondere alle sfide con incentivi, contributi e supporti finanziari. **La finanza agevolata** comprende una serie di strumenti messi a disposizione dalle Istituzioni a livello europeo, nazionale, regionale e locale con l'obiettivo di fornire supporto economico alle imprese. Questi strumenti spaziano dai **contributi a fondo perduto, agli incentivi fiscali, dai crediti d'imposta, alle garanzie sugli investimenti**.

Spesso le aziende non riescono a sfruttare queste risorse a causa della mancanza di conoscenza o delle difficoltà nell'accesso a programmi e bandi. Oggi vi è maggiore attenzione e assistenza per le PMI.

La finanza agevolata

La finanza agevolata è rivolta verso la **sostenibilità, secondo gli standard ESG**. Sempre più risorse finanziarie sono messe a disposizione sia dall'Unione europea che dal Governo e Regioni italiani per promuovere iniziative in questo ambito.

Un esempio è il bando emanato dal **Ministero dello Sviluppo Economico** relativo agli **investimenti sostenibili 4.0** gestito da Invitalia. Questa misura mira a favorire pratiche come il riciclo e la riduzione dell'uso delle materie prime, oltre a fornire specifici finanziamenti per settori cruciali, tra cui l'agricoltura sostenibile.

Alcune Regioni incentivano l'acquisto di servizi innovativi con contributi a fondo perduto fino al 70%. Le aziende in possesso dei requisiti richiesti possono finanziare anche il percorso verso la creazione del bilancio di sostenibilità e le spese per la digitalizzazione. Più esattamente, il bando è suddiviso in tre parti:

- **Digitale & Intelligente**, per supportare la transizione digitale mediante l'utilizzo di tecnologie digitali e altre tecnologie di base e abilitanti;
- **Digitale & Sostenibile**, per favorire la transizione ecologica mediante l'applicazione di innovativi metodi organizzativi di lavoro e dei processi di produzione;
- **Digitale & Sicura**, per incrementare il livello di salute e sicurezza dei lavoratori qualificando la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro.

In tutto ciò, per sensibilizzare alle sinergie e incentivare idee innovative vincenti, attraendo risorse dedicate a supporto di questa transizione e crescita culturale consapevole dei cittadini, sono poste in essere da parte delle Regioni e delle Città Metropolitane alcune collaborazioni con le istituzioni tecniche scientifiche (AICCON, Human Foundation, Fondazione Italiana Accenture ETS).

Altro esempio è il **recente bonus Digital Export**, destinato alle microimprese manifatturiere italiane, alle reti e ai consorzi che puntano a implementare soluzioni digitali per facilitare l'export.

Si tratta solo di un esempio delle molte soluzioni disponibili in questo contesto in continua evoluzione.

La sostenibilità economica-finanziaria rende competitive le **nostre PMI** specialmente sui mercati esteri legata a doppio filo con la **sostenibilità ambientale**, per gli impatti della produzione sull'ambiente.

I criteri di sostenibilità sono divenuti strategici per la selezione dei partner sia da clienti che investitori.

Proseguendo sui nuovi approcci in uso, ad esempio la scelta di **materiali rivalutati e pragmatici nelle produzioni** diventa un enorme vantaggio, aprendo a nuova concezione e sensibilità di **lusso contemporaneo**. Tali materiali sono il frutto di elevazione con le **nuove conoscenze, tecnologie e a mezzo del design** rappresentano il **nuovo life style** in un legame stretto con l'evoluzione del pensiero sfidando le convenzioni. Un **profondo impegno sociale** porta nuove importanti firme del Made in Italy a destinare parte degli utili prodotti a sostegno **dell'impatto culturale educativo, sensibilizzando le nuove generazioni a preservare l'ambiente** con azioni responsabili e di esempio di innovazione sociale e rigenerazione territoriale. Vi sono risorse agevolate in merito per la formazione interna per le misure di welfare e sostenibilità. L'impatto ambientale delle tecnologie digitali da solo non basta per evitare danni sull'ambiente. Gli imprenditori privati possono incentivare tale transazione. Molti lo hanno iniziato a fare. Stiamo accogliendo i temi collegati al corretto ed etico uso delle risorse, l'economia circolare, la rigenerazione urbana per le città sostenibili una transizione ambientale equa e inclusiva, politiche attive di welfare culturali sono in uso. Ciò è un vantaggio competitivo e le aziende che si organizzano in tal senso, specialmente in un'ottica internazionale, stanno avendo maggiori utili rispetto a chi non si è posto nel proprio business model tale sensibilità.

Il ruolo del mondo del terzo settore nella transizione culturale in temi di sostenibilità

Tutti i settori sono coinvolti per la crescita sostenibile. Non riguarda solo per le imprese che si occupano di energia pulita e relative applicazioni, ma coinvolge anche il settore primario, secondario, terziario. È una filosofia che impatta su tutti e su ogni ambito dell'ecosistema. Il **Terzo settore è per accelerare la crescita culturale e delle istituzioni** disponendo fondi a ciò vincolati.

Negli incubatori di start up quali poli attrattivi di imprese innovative, dopo la prima selezione e affiancamento con Mentor e Tutor *one to one* durante i loro programmi, si può usufruire di tre cicli di incubazione, in ogni batch vengono selezionate le start up più meritevoli, usufruendo di *grant* ad esempio in media di 25.000 euro; inoltre, le imprese vengono seguite da insegnanti per la predisposizione dei loro pitch, fino alla costruzione del business plan destinato alla presentazione agli investitori, per accedere poi al mercato con maggiori risorse finanziarie. La start up innovativa dura 5 anni, dopo può trasformarsi in PMI innovativa. Questo percorso consente di irrobustirsi in termini di conoscenze, risorse finanziarie, organizzative, competenze al momento dell'ingresso nel mercato.

Per il microcredito sono stati introdotti nuovi limiti e modalità dal 12 gennaio 2024 a mezzo del tutoraggio dei Tutor iscritti all'Albo ABI:

- gli importi di ogni richiesta salgono dai precedenti 40.000 – 50.000 euro, estensibili a 75.000 euro (100.000 euro per le SRL ordinarie). In entrambi i casi, la garanzia del fondo centrale di garanzia è mantenuta al 80% fino a 50.000 di finanziamento e al 60% per importi superiori.
- Oggi anche le SRL ordinarie possono attingere al microcredito, precedentemente previsto solo per le SRLS.
- Per tale tipologia di impresa, è prevista la richiesta eventuale di garanzie reali e non solo personali degli altri casi.
- Gli importi sono erogabili in un'unica soluzione e non più solo a tiraggio in più tranches frazionate.
- È cancellato il limite dei cinque anni dalla costituzione per i soggetti richiedenti e sono stati eliminati i limiti dimensionali precedenti (attivo patrimoniale, ricavi lordi, indebitamento).
- La durata massima è di 10 anni con eventuali periodi di preammortamento solitamente di 12 mesi.

Vi sono misure che cofinanziano la crescita e il consolidamento patrimoniale delle start up innovative, con

l'obiettivo di rafforzare e integrare i progetti di sviluppo finanziati da investitori esterni e eventualmente anche da parte dei soci per tutte le PMI.

Gli aiuti possono essere in via di contributo a fondo perduto in regime di esenzione, in **regime de minimis**, di cui si segnala che, da questo anno, è stato innalzato a 300.000 euro contro i 200.000 precedenti nel triennio in corso, in cofinanziamento, in c/esercizio, in c/capitale, in c/interessi.

La legge Sabatini è un'importante misura che può arrivare a finanziare operazioni fino a 4.000.000 euro come contributo c/interessi a fondo perduto. È un'utile misura che ha messo particolare attenzione sui criteri della Innovazione, aumentando le agevolazioni se presenti criteri di industria 4.0, di sostenibilità ambientale dallo scorso 2023, con maggiori percentuali di abbattimento tassi di interesse a mezzo finanziamento di acquisto di immobilizzazioni immateriali e materiali in acquisto o leasing.

Le spese ammissibili sono quelle collegate ai progetti di sviluppo innovativi presentati dalle imprese e devono essere contenute in un business plan prudenziale e realistico, con proiezione e scenari a due-tre anni massimo.

Gli investitori possono essere **costituiti da imprese corporate, investitori specializzati come fondi di venture capital, gli stessi Enti pubblici** a mezzo dei **bandi emessi finanziati** con risorse pubbliche.

Il ruolo della AI

L'AI può cambiare le cose, ma serve la partecipazione attiva delle aziende e un governo globale in grado di sfruttare il potenziale della trasformazione, creando un mondo incrementale dei dati, in cui le imprese possano scambiare i propri dati di sostenibilità, consentendo alle grandi imprese, a capo della filiera, di utilizzarli in modo regolamentato per governare il percorso di sostenibilità dei propri fornitori e ai soggetti istituzionali, come enti regolatori e gestori delle grandi infrastrutture energetiche di monitorare e indirizzare correttamente la filiera in modo da raggiungere il massimo beneficio ambientale.

La realizzazione di questa visione richiede metodi e strumenti per la creazione di ecosistemi digitali sviluppati negli anni e l'applicazione di modelli di AI per realizzare un governo davvero a livello di sistema. Con l'intelligenza artificiale, tra le varie opportunità, è possibile ottenere maggiori clienti in via significativa, dando visibilità e innalzando i lead anche del 200% in pochi mesi, aumentando la possibilità di incontro tra le esigenze e gli operatori al fine di aumentare la competitività delle PMI start up innovative e la presenza sui mercati globali, contribuendo allo sviluppo della economia reale del ns Paese e favorendo l'attrattività per gli investitori nazionali e internazionali a favore della nostra creatività e intuizione.

Interlocutori, strumenti e contenuti essenziali con cui **costruire e pianificare la specifica rete delle risorse e misure agevolate utili disponibili per ogni PMI e loro progetti** sono **Sace, Simest, Invitalia, Mimit, Ministero Turismo, Tutor di Microcredito, PNRR, Repower EU Industria 5.0 CDP, Crowdfunding anche di maggiore dimensione e respiro europeo, Business Angel, Acceleratori incubatori di imprese, Mentor**, a favore della competitività e innovazione sostenibili.

Chi svolge questa professione si impegna a guidare i **potenziali soggetti beneficiari** attraverso le complesse procedure richieste per accedere ai finanziamenti desiderati, offrendo un contributo alla crescita del Paese e all'evoluzione dei territori locali.

Sostanzialmente occorre muoversi nei seguenti step, da applicare ad ogni azienda in via mirata e da approfondire:

1. **check-up aziendale:** l'analisi preliminare delle esigenze aziendali è alla base della definizione del corretto piano strategico di crescita;
2. **report delle agevolazioni:** la mappatura completa e aggiornata delle opportunità di finanza agevolata permette di individuare quelle più vantaggiose;
3. **redazione e presentazione della domanda:** è fondamentale non commettere errori nella fase della presentazione della domanda ai bandi di interesse per ricevere i contributi;
4. **rendicontazione del contributo:** la corretta gestione della rendicontazione è necessaria per l'erogazione del contributo in tempi brevi e success fee;
5. **determinazione e certificazione** del credito di imposta.

Le partnership pubblico e privato e il ruolo aggregativo del soggetto pubblico

di Michele Sanfilippo - Università di Pavia

Il Green Deal europeo ha delle ricadute sulle modalità operative dei soggetti pubblici, giacché essi dovranno operare per “Missioni” (la Mission nel gergo aziendalista). Ciò comporta lavorare per budget, obiettivi e stati di avanzamento. Un esempio di ciò è dato proprio dal PNRR.

Le amministrazioni che si adegueranno ai nuovi dettami europei saranno in grado di raggiungere risultati, diversamente, forse raggiungeranno palliativi quali, inutili (o utili) rotonde, aiuole o piste ciclabili, ma non saranno in grado di rilanciare il contesto territoriale nel quale operano, sprestando una fondamentale opportunità.

Il discorso porterebbe lontano, perché implicante anche l'attuale modello di bilancio nazionale, che pare inadeguato ad un siffatto ruolo propulsivo della Pubblica Amministrazione.

A livello però di enti locali, dotati di un bilancio flusso, un tale schema per obiettivi e stati di avanzamento è fattibile e costituisce una opportunità per rilanciare una nuova dimensione locale, improntata su un ruolo più comunitario, superando la logora antitesi fra Mercato e Stato o fra Pubblico e Privato.

Il ruolo della funzione pubblica

Tutto questo comporta un ruolo diverso di intendere il ruolo dell'ente pubblico, giacché questo dovrà avere la capacità di dialogo con i soggetti privati al fine di promuovere una capacità corale integrata fra il bilancio locale e i bilanci ESG.

In altre parole, la funzione pubblica diviene quella di aggregare intorno a progetti i vari soggetti che interagiscano ed indirizzarli verso un orizzonte comune, fatto di progetti, definiti mediante individuazione di obiettivi ed aggregazione di energie e risorse, al fine di raggiungere detti obiettivi e la previsione dei pagamenti al raggiungimento degli stati di avanzamento.

Una siffatta esperienza, in realtà, non costituisce una novità assoluta, in quanto già sperimentata nella cosiddetta “Missione Apollo” che portò l'Uomo sulla Luna. Detta missione generò due fenomeni noti come le “Spillover” e la “Serendipità”, ossia gli effetti diffusivi determinati dalla ricerca e le scoperte casuali che dalla stessa possano provenire. Detti fenomeni portano un arricchimento indiretto alle realtà coinvolte e alle comunità che interagiscono.

Gli intrecci con la sostenibilità

Il modello di bilancio di sostenibilità importa e implica la responsabilità sociale dell'impresa, sia nella dimensione sociale, sia nell'internalizzazione delle questioni ambientali, oltre che sociali.

Per tale motivo, la Pubblica Amministrazione può interagire con i soggetti, dettando ed individuando le agende comuni. In altre parole, al posto dello scontro di un rapporto meramente di controllo e talvolta

vessatorio della Pubblica Amministrazione, questa deve sempre più diventare un partner dei soggetti privati che intendono partecipare o proporre progetti aggregativi a favore della collettività, locale o globale. Questa è una sfida alla portata di mano, tenuto conto che già con il D.Lgs. n. 91 del 31 maggio 2011 è inserito nel nostro ordinamento il Principio dello Scopo nella contabilità pubblica, in base al quale “*non si pianifica la spesa in base a ciò che si acquista, ma allo scopo per cui si acquista*”, dando attuazione al principio di Efficacia nell’azione amministrativa.